

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

412° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	7
3 ^a - Affari esteri	»	8
6 ^a - Finanze e tesoro	»	14
7 ^a - Istruzione	»	17
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	22
10 ^a - Industria	»	24
11 ^a - Lavoro	»	38
12 ^a - Igiene e sanità	»	47
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	80

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	<i>Pag.</i>	86
-----------------------------	-------------	----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	90
Elezioni e immunità parlamentari	»	4
Regolamento	»	3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	94
Sul ciclo dei rifiuti	»	97
Riforma amministrativa	»	102

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	103
13 ^a - <i>Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri</i> .	»	104

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1999

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCINO

La seduta inizia alle ore 8,45.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C20ª, 0010ª)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 gennaio scorso.

Dopo ripetuti interventi dei senatori ELIA, VEGAS, VILLONE, CUSIMANO, PREIONI, SALVI e SMURAGLIA, la Giunta, con separate votazioni, approva le proposte di riforma concernenti gli effetti del parere contrario della Commissione bilancio, il numero legale in Commissione, il numero legale in Assemblea, i tempi delle opposizioni, il *question time*, le autorizzazioni a procedere per i reati ministeriali. La Giunta conviene di rinviare l'esame del punto relativo alla trasformazione della Giunta per gli affari delle Comunità europee in una 14ª Commissione permanente. La Giunta approva inoltre una disposizione che prevede la decadenza dei Senatori Segretari che, eletti in via suppletiva, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, restando inteso che la nuova disposizione non si applicherà retroattivamente alle situazioni già verificatesi.

La Giunta conferma il senatore Smuraglia nell'incarico di relatore, dandogli mandato di presentare un emendamento volto a definire l'entrata in vigore delle modifiche regolamentari. Nell'auspicare un sollecito inserimento del progetto di riforma del calendario dei lavori dell'Assemblea, la Giunta chiarisce che potranno essere presentati solo emendamenti strettamente correlati ai contenuti del progetto stesso.

La seduta termina alle ore 9,50.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1999

163^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,40.

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE*

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Roberto Avogadro, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Savona
(R135 000, C21^a, 0079^o)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 3 novembre 1998, nel corso della quale è stato ascoltato il senatore Avogadro ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame della richiesta formulata dal senatore Avogadro nonchè l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1999

354^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

indi del Vice Presidente

MARCHETTI

*Intervengono i sottosegretari all'interno Barberi e Vigneri**La seduta inizia alle ore 15,45.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C01^a, 0145^o)

Il PRESIDENTE avverte che, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, dal prescritto numero di senatori è stato richiesto il trasferimento alla sede referente dei disegni di legge nn. 3749 e 3196, concernenti la tenuta di San Rossore, nonché del disegno di legge n. 3312 sulla riforma del Corpo dei vigili del fuoco, già esaminato in sede referente dalla Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE**(3768) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici**

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore ANDREOLLI facendo presente che all'articolo 1 del provvedimento si procede ad una nuova modifica dei termini per la deliberazione dei bilanci degli enti locali. Sono di conseguenza differiti anche i termini per l'emanazione delle normative fiscali disposte dagli stessi enti. In merito all'articolo 2, si dettano norme interpretative a chiarimento dei rapporti tra le nuove amministrazioni ed i segretari co-

munali. Ha natura interpretativa anche la disposizione di cui all'articolo 3. Richiamatosi infine al dibattito già intervenuto in sede di esame dei presupposti di costituzionalità, raccomanda alla Commissione di svolgere un esame favorevole. Rivolgendosi quindi al rappresentante del Governo, dubita della possibilità di mantenere, in via di massima, la data del 31 dicembre di ciascun anno come scadenza per la deliberazione dei bilanci degli enti locali, ciò significando la conseguenza di tenere perennemente sospesi questi ultimi, in considerazione delle evenienze che possono determinare, all'ultimo istante, un possibile rinvio.

Il senatore BESOSTRI ritiene tuttavia del tutto anomala una previsione in base alla quale i bilanci possano essere deliberati in una data successiva al 31 dicembre.

Il sottosegretario VIGNERI, a proposito dei termini che figurano al comma 2 dell'articolo 1, fa presente che essi non hanno un carattere innovativo, bensì rispettano quanto già stabilito dalla normativa collegata alla manovra di bilancio. Appare senz'altro deprecabile una limitata retroattività, essendo essa inevitabile a meno di non accedere all'ipotesi segnalata dal relatore e che al momento il Governo non reputa opportuna. È intendimento del Governo proporre iniziative, possibilmente nell'ambito del disegno di legge di revisione della legge n. 142 del 1990, ora all'esame della Camera dei deputati, per confermare la scadenza del 31 dicembre, prevedendo però la delegificazione di un possibile spostamento, da deliberare da parte del Governo, in dipendenza di esigenze determinate.

Il relatore ANDREOLLI auspica comunque che alle amministrazioni locali si fornisca un quadro di certezze e che si introduca per tempo ogni possibile innovazione. Lamenta in particolare le conseguenze che si ricollegano alla retroattività dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 1: esso non giova alla funzionalità dei servizi svolti e nemmeno all'immagine delle amministrazioni interessate presso la cittadinanza.

Il presidente MARCHETTI avverte che non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti presentati, per cui il relativo esame non può aver luogo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1999

385ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
SENESE*La seduta inizia alle ore 15,15.*

SUI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO ISTITUITO PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN 2751, 2974, 3615, 3639 E 3699, IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI
(A007 000, C02ª, 0116ª)

Dopo un breve dibattito nel quale prendono la parola i senatori Antonino CARUSO, RUSSO, FASSONE e il Presidente SENESE, la Commissione conviene di dare mandato al Comitato ristretto affinché valuti la possibilità di definire un articolato che non si muova nell'ambito di un intervento limitato e di carattere urgente ma piuttosto nella prospettiva di definire un quadro normativo organico sulla materia delle notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta in grado di assicurare più soddisfacenti livelli di tutela.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2735 IN MATERIA DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Il presidente SENESE, avverte che il Comitato ristretto in materia di locazione finanziaria è convocato al termine della seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1999

176^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Martelli.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(3716) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra le Nazioni Unite e il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura - FAO - sulla Conferenza diplomatica dei plenipotenziari sull'istituzione di una Corte penale internazionale, con allegati, fatto a New York il 27 febbraio 1998 ed a Roma il 13 marzo 1998

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore CORRAO, il quale ricorda che nel giugno 1998 si svolse a Roma la Conferenza diplomatica dell'ONU volta all'istituzione di una Corte penale internazionale, e che il finanziamento necessario fu disposto con legge ordinaria; Si deve ora procedere alla ratifica dell'accordo che si firmò per permettere lo svolgimento della Conferenza nella sede della FAO. Stigmatizza il divario nella presentazione dei due atti al Parlamento, cosa che manifesta la sclerosi burocratica degli uffici governativi. L'accordo ha già svolto tutti i suoi effetti e la sua approvazione è oggi un atto dovuto.

Il sottosegretario MARTELLI si rimette alla Commissione.

Il presidente MIGONE, ricordato che le Commissioni 1^a e 5^a hanno espresso il loro parere favorevole, pone ai voti il mandato al relatore Corrao di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

IN SEDE DELIBERANTE

(3342) Deputati DAMERI ed altri. Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il sottosegretario MARTELLI chiede un rinvio per acquisire ulteriori elementi da parte del Consiglio generale degli italiani all'estero la cui presidenza ha richiesto un breve tempo supplementare per approfondire alcuni aspetti in seno all'assemblea.

Il presidente MIGONE, pur sottolineando che il tempo trascorso era sufficiente a un esame accurato, propone di accordare un breve rinvio.

La Commissione conviene.

(3547) Partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover 2000

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CIONI, illustrando il disegno di legge volto a permettere la partecipazione italiana all'Esposizione di Hannover nel prossimo anno 2000. Sottolinea che si tratta di un evento importante da non confondere con altre manifestazioni a tema già tenutesi in varie città (Siviglia, Brisbane e ultimamente Lisbona) che avrà come temi l'uomo, la natura e la tecnologia. Riporta i risultati di un approfondimento che ha svolto con il commissario generale nominato dal Governo, già in carica, con retribuzione cospicua decorrente dal 1° gennaio 1999 e prolungata di sei mesi dopo l'esposizione.

Il Governo propone di investire 45 miliardi per una partecipazione di altissimo livello e sono già stati presi contatti con grandi gruppi industriali italiani che intendono presentare prodotti avanzatissimi e prototipi di macchine sofisticate. Informa di aver tentato di capire e di giustificare la spesa di 45 miliardi analizzando le schede tecniche allegate che si sono dimostrate molto vaghe nei dettagli: da esse non si evince gran che, nemmeno per la costruzione e l'arredo del padiglione per cui è prevista una spesa di 9 miliardi. Il voto sul provvedimento andrebbe piuttosto spostato sul piano della fiducia globale perchè il Parlamento non è assolutamente in grado di giudicare, ignorando motivazioni e dettagli, e non può approvare un simile provvedimento diventando corresponsabile di una scelta che non comprende.

Poichè una legge di spesa è necessaria per poter ottenere i finanziamenti, ritiene che una soluzione al problema potrebbe essere quella imposta dal parere della 1^a Commissione, volto a sopprimere tutti gli articoli a contenuto amministrativo per lasciare un'approvazione secca della

partecipazione italiana della spesa, che verrà poi sottoposta ai normali controlli e della quale si giudicheranno congruità e risultati. Ricorda che per il caso dell'Esposizione di Lisbona si tagliò il 30 per cento della proposta di spesa e il risultato fu eccellente, dando ragione alla Commissione che lo dispose. Propone quindi di seguire analoga via in questo caso.

Intende comunque porre un problema di carattere generale: le industrie che espongono in queste manifestazioni contribuiscono con loro fondi o devono per forza esser mantenute dal finanziamento dello Stato? Sollecita un intervento chiarificatore volto ad ottenere per iscritto il rifiuto di queste industrie a partecipare alla spesa, malgrado l'*input* internazionale che otterranno esponendo i loro prodotti. Sollecita il Governo a farsi promotore di questo chiarimento e annuncia sin d'ora che comunque proporrà un taglio alla cifra prevista.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TABLADINI constata amaramente il ripetersi di provvedimenti recanti spese incongrue o immotivate, concordando con il disappunto espresso dal Relatore a cui vuole aggiungere un vero e proprio sdegno. Inoltre rileva che atti come questo arrivano sempre sotto la spinta dell'urgenza, il che li rende ancor più sospetti e odiosi. Personalmente trova veramente eccessive tutte le spese e propone un'operazione drastica di rifiuto totale di qualsiasi finanziamento, per dimostrare che il Parlamento vigila e che la Commissione ha spesso avuto ragione, com'è stato dimostrato sia nel caso di Lisbona sia in quello dei finanziamenti per il restauro delle sedi diplomatiche.

Il senatore GAWRONSKI ritiene che l'aspetto più preoccupante dell'intera vicenda sia la circostanza che, un anno prima dell'inizio della manifestazione, i responsabili della partecipazione italiana non conoscano ancora l'entità dei fondi su cui potranno contare. Quanto poi alla congruità delle spese preventivate, è difficile che un organismo parlamentare possa esprimersi su un argomento così tecnico, tanto più se si tratta della Commissione che dovrebbe occuparsi di politica estera. Sarebbe invece necessario appurare quale sarà la destinazione di tutto il materiale impiegato per l'Expo 2000, dopo la conclusione della manifestazione.

Il relatore CIONI precisa che il padiglione dovrebbe essere smontato e trasportato in Italia, per poi essere riallestito in una città non ancora individuata.

Il senatore GAWRONSKI osserva poi che è difficile chiedere alle imprese italiane partecipanti all'esposizione di contribuire alle spese, se ciò non è previsto per le imprese degli altri Stati. Ci vorrebbe anche una certa cautela nel proporre sistematicamente la riduzione del 30 per cento di questo tipo di stanziamenti, perché vi è il rischio che il Governo dia per scontata tale riduzione e, di conseguenza, aumenti sin dall'inizio

l'importo degli stanziamenti. In ogni caso preferisce non esprimersi circa la proposta del Relatore, fin quando la Commissione non disporrà degli elementi necessari a valutare la congruità della spesa prevista dal Governo.

Il senatore D'URSO dichiara di condividere le posizioni espresse dal senatore Gawronski e sottolinea la vitale necessità di approvare il disegno di legge in tempi molto brevi. Per quanto riguarda poi l'ammontare della spesa, fa presente che l'Italia riesce anche ad ottenere buoni risultati con modesti stanziamenti – come è avvenuto nell'Esposizione di Lisbona – poiché può contare su uno straordinario patrimonio culturale e artistico; tuttavia è evidente che i fondi non possono essere decurtati oltre un certo limite.

Il senatore BOCO apprezza l'impostazione che il relatore ha dato alla discussione, pur condividendo l'osservazione del senatore Gawronski circa la inopportunità di una riduzione del 30 per cento sistematicamente proposta per spese di questo tipo, poiché si finirebbe per cadere in trattative mercantili in cui la riduzione del prezzo è solo apparente. Occorre piuttosto documentarsi su ciò che fanno gli altri paesi, sia per valutare la congruità della spesa di 45 miliardi di lire sia per decidere se chiedere un contributo agli espositori italiani.

Se si prescinde da tali raffronti, la decisione che la Commissione prenderà rischia di essere arbitraria, qualunque sia la somma che verrà effettivamente stanziata.

Il senatore ANDREOTTI invita la Commissione e il Governo a trovare una soluzione che consenta di contemperare l'urgenza della decisione con l'esigenza di una informazione completa sull'intera questione. A tal riguardo, gioverebbe documentarsi anche sulle passate esposizioni, in occasione delle quali furono affrontati problemi analoghi: ricorda, ad esempio, che per l'Esposizione di Siviglia il Governo invitò le società a partecipazione statale a contribuire alle spese sostenute per il padiglione italiano. È comunque giusto far pagare un contributo alle imprese espositrici, in considerazione dell'indubbio vantaggio che ne ricavano. Il contributo delle imprese consentirebbe poi di ridurre l'onere per lo Stato, anche se un taglio secco del 30 per cento appare una soluzione troppo empirica e non sufficientemente motivata. In futuro sarebbe preferibile limitare l'intervento del legislatore alle esposizioni a carattere straordinario, mentre per quelle regolari e ampiamente previste si potrebbe istituire un'apposita voce di bilancio, che il Governo di volta in volta quantificherebbe sulla base degli impegni previsti in quel determinato esercizio finanziario.

Infine fa presente di conoscere personalmente il commissario generale nominato dal Governo e dichiara di considerare tale nomina una garanzia di efficienza e di rigore, poiché si tratta di una persona che, nella sua lunga carriera di amministratore pubblico, ha sempre dato prova di competenza e correttezza.

La senatrice DE ZULUETA concorda con il Relatore nel sollevare un problema di metodo: la scheda tecnica, pur essendo piuttosto dettagliata, non chiarisce affatto le scelte di tipo politico-amministrativo che sono alla base della partecipazione italiana all'Expo 2000. Inoltre non è possibile neanche giudicare *a priori* la congruità delle spese, poiché essa si può valutare solo in relazione al progetto del padiglione e al materiale esposto, cioè rispetto a dati che non sono ancora noti.

In definitiva, per ottenere un risultato soddisfacente occorrerebbe avere idee più chiare, evitare eccessive burocratizzazioni e informare il Parlamento soprattutto sulle scelte culturali che caratterizzeranno la partecipazione italiana. In ordine a un'eventuale decurtazione della spesa prevista, si riserva di esprimersi dopo aver ascoltato la replica del Governo.

Il senatore VERTONE GRIMALDI considera il disegno di legge in discussione un caso emblematico di un modo di governare attraverso la legislazione che è profondamente sbagliato: il Parlamento non dovrebbe discutere sui preventivi di spesa, ma piuttosto avrebbe il compito di dare indirizzi precisi sui contenuti della partecipazione italiana all'esposizione universale. In una fase successiva, il Parlamento e gli altri organi coinvolti dovrebbero poi esercitare un controllo rigorosissimo sul modo in cui sono stati spesi i fondi pubblici.

Il presidente MIGONE ritiene invece che il tipo di discussione in corso rappresenti, grazie soprattutto all'impostazione data dal Relatore, un esempio di come il Parlamento possa esercitare nel migliore dei modi le sue funzioni legislative e politiche. Vi è realmente un problema di tempi ristretti, ma di questo il Governo dovrebbe chieder conto all'amministrazione della Farnesina, dove la necessità di partecipare all'esposizione universale del 2000 era certamente nota in larghissimo anticipo. Purtroppo si deve ancora una volta rilevare il malcostume di presentare all'ultimo momento provvedimenti di spesa, con un modo di procedere oggettivamente ricattatorio.

L'entità della spesa richiesta è davvero notevole, se solo si considera quanti istituti di cultura potrebbero essere creati o ristrutturati con un simile stanziamento. Se poi si ritiene che una spesa di tali dimensioni sia necessaria per l'immagine dell'Italia, non può fare a meno di rilevare che per migliorare l'immagine del paese all'estero è bene mostrarsi più rigorosi nell'uso del denaro pubblico. Tale considerazione vale naturalmente anche per il contributo degli espositori alle spese complessive, poiché il rapporto tra pubblico e privato in Italia non può più fondarsi sulla consolidata regola per cui si privatizzano i profitti e si socializzano i costi.

In conclusione, invita il Governo a fornire alla Commissione, in tempi brevi, adeguate risposte sui seguenti punti: quanto spenderanno per l'Expo 2000 gli altri Stati membri dell'Unione Europea, come è regolata negli altri paesi la partecipazione delle imprese espositrici, che possibilità vi sono di delegificare in tempi rapidi l'intera materia, prevenendo ovviamente penetranti controlli amministrativi.

Il sottosegretario MARTELLI, dopo aver sottolineato l'esigenza di approvare il disegno di legge in tempi brevi, si impegna a rispondere nel giro di pochi giorni ai quesiti indicati dal Presidente, nonché dal Relatore e dagli altri senatori precedentemente intervenuti. In particolare, il Governo fornirà dati comparativi da cui si potrà desumere quanto spendono gli altri paesi in assoluto oppure per ogni metro quadro di esposizione, dal momento che la spesa di circa 10 milioni al metro quadro è stata ritenuta esagerata. Si impegna altresì a comunicare il nome del progettista individuato dal commissario generale e ad appurare se sia possibile, dopo la fine della manifestazione, riallestire il padiglione in una città italiana.

Il relatore CIONI pone in risalto che non intende mettere in discussione la partecipazione dell'Italia e neppure l'opportunità di uno stanziamento adeguato all'importanza del Paese. Tuttavia ribadisce che vi è un problema di metodo da cui non può prescindere: se il Parlamento è chiamato a condividere la responsabilità di una spesa tutt'altro che trascurabile, deve essere realmente in grado di valutare come sarà impiegato il denaro del contribuente. Per quanto riguarda i quesiti rivolti al Governo, ritiene essenziale che si chiarisca se qualcuno ha richiesto un contributo alle imprese invitate all'esposizione e quale sia stata la loro risposta: è questo un chiarimento che non si può eludere, se si vuole affrontare in modo rigoroso l'intero problema.

Il presidente MIGONE dà atto al Relatore della sua dichiarazione e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1999

216^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

La seduta inizia alle ore 9,20.

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

IN SEDE REFERENTE

(3663) VENTUCCI ed altri – Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il Presidente ANGIUS avverte che il senatore Ventucci ha chiesto di poter intervenire in discussione generale nella seduta pomeridiana di oggi. Non essendoci altri iscritti a parlare rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,25.

217^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

La seduta inizia alle ore 15,15.

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

*IN SEDE REFERENTE***(3663) VENTUCCI ed altri – Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Intervenendo in discussione generale, il senatore VENTUCCI ricorda che nella scorsa legislatura la Commissione aveva approvato, in sede deliberante, un disegno di legge di analogo contenuto, relativo alla attività degli spedizionieri doganali. Le motivazioni che allora erano alla base della proposta di legge permangono intatte ed attuali anche oggi, soprattutto in relazione alla esigenza di adeguare la normativa italiana alla disciplina recata dal codice doganale comunitario, ma anche in relazione alla necessità di non disperdere il notevole patrimonio professionale costituito dalle conoscenze tecniche e specialistiche degli spedizionieri doganali dopo la soppressione delle barriere doganali intracomunitarie. Si tratta anche di superare un ordinamento che ha visto gli spedizionieri fino adesso strettamente connessi nella struttura dell'Amministrazione finanziaria, mentre invece il disegno di riforma ne delinea i compiti come veri e propri professionisti dell'interscambio commerciale con l'estero. In altri termini, lo spedizioniere doganale si caratterizza come figura di intermediazione tra l'Amministrazione e l'imprenditore esportatore e importatore in un settore nel quale, ad esempio, il tariffario doganale conta più di 12.000 voci. Non vi è dubbio che anche il processo di informatizzazione delle procedure di controllo doganale consentirà di qualificare meglio il lavoro degli spedizionieri. D'altro canto, il superamento del sistema dei controlli diretti sulle merci appartiene allo *standard* dei paesi economicamente più sviluppati.

L'oratore sottolinea peraltro che l'indirizzo riformatore in questo particolare settore dell'attività economica è stato in parte contrastato sia dal persistere nella struttura amministrativa di una cultura del controllo doganale non più adeguata alla nuova realtà comunitaria, sia da una malintesa difesa dei comparti amministrativi operanti nel settore doganale.

Sottolinea, ancora, l'apporto positivo che in futuro potrà essere fornito dagli spedizionieri doganali anche in relazione alle questioni di controllo delle frontiere comunitarie che, in alcune zone d'Europa, investono rilevanti profili di sicurezza e di ordine pubblico.

Conclude, rilevando che il disegno di legge precostituisce le condizioni affinché il settore degli spedizionieri possa recuperare, in termini di redditività dell'attività svolta, il terreno perduto con l'abbattimento delle frontiere tra i paesi appartenenti all'Unione europea.

Nel proprio intervento di replica il senatore POLIDORO, senza entrare nel merito delle singole disposizioni, si riserva di prendere

in considerazione una eventuale ipotesi di riformulazione dell'articolo 3.

Il sottosegretario VIGEVANI ricorda che, già nella scorsa legislatura, la Commissione aveva approvato un disegno di legge di analogo tenore concernente gli spedizionieri doganali. Nel merito del provvedimento non ritiene di dover esprimere alcun rilievo, se non di condivisione dell'intento di armonizzazione della disciplina alla normativa comunitaria e di opportuna riqualificazione del personale dotato di particolare specializzazione nel settore doganale. Ricorda peraltro che nella scorsa legislatura la valutazione dell'Amministrazione finanziaria e in particolare del Dipartimento delle dogane sui contenuti del disegno di legge non era completamente favorevole.

Il Presidente ANGIUS propone di fissare il termine per eventuali emendamenti alle ore 13 di mercoledì 10 febbraio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1999

270^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (n. 378)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: seguito dell'esame e rinvio)
(A139 b 000, C07^a, 0041^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Agli intervenuti in discussione generale replica il sottosegretario Nadia MASINI la quale, premesso che l'ampia consultazione avutasi sullo schema di regolamento ha consentito che i suoi contenuti fossero diffusamente conosciuti e largamente condivisi, risponde puntualmente alle osservazioni svolte nel dibattito.

È stato anzitutto rimarcato, rileva, un difetto di contestualità fra l'atto in titolo e tutti gli altri elementi che compongono il disegno di riforma complessiva dell'ordinamento scolastico, in primo luogo per quanto riguarda l'aspetto delle risorse. Ella ricorda tuttavia che la legge n. 440 del 1997, sull'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa, è già in fase di applicazione e ha consentito il conferimento di una prima *tranche* di duecento miliardi alle scuole come sostegno alla loro progettualità in questa prima fase di sperimentazione dell'autonomia. La piena autonomia delle scuole si realizzerà d'altronde attraverso un pro-

cesso graduale, da sostenersi con azioni diverse, tra cui l'approntamento di un'adeguata normativa, il conferimento delle indispensabili risorse e l'apprestamento di opportuna strumentazione. Essa non va infatti intesa come mera applicazione di norme e di regolamenti, ma come uno strumento per conseguire un fine preciso: l'ottimizzazione dell'azione didattica in vista di una più ampia affermazione del successo formativo. In questo senso, la regolamentazione dell'autonomia punta alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e passa, evidentemente, attraverso il conferimento della dirigenza ai capi di istituto.

Quanto poi alla mancata contestualità con altri tasselli del disegno riformatore, il Sottosegretario ricorda che, se il Governo ha responsabilità primaria nella definizione della riforma degli organi collegiali territoriali ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, la riforma degli organi collegiali scolastici è invece oggetto di un provvedimento in avanzata fase di esame alla Camera dei deputati. Analogamente, la legge recentemente approvata sull'innalzamento dell'obbligo scolastico va letta in armonia con la riforma dei cicli scolastici, il cui esame è infatti ripreso, sempre alla Camera dei deputati.

È stata altresì rilevata, prosegue, l'esigenza di nuove norme di contabilità per le scuole: a tale proposito, informa che il Governo si accinge ad emanare un decreto interministeriale con cui dare attuazione alle disposizioni legislative contenute nell'articolo 21 della legge n. 59 e ricorda che comunque una parziale regolamentazione della materia è già contenuta nell'articolo 6 del decreto legislativo sul dimensionamento ottimale delle scuole. Ella rassicura pertanto la relatrice sulla sollecitudine con cui il Governo sta affrontando i diversi aspetti della riforma, ponendo particolare attenzione a garantire una sostanziale contestualità.

Passando alle osservazioni rivolte ai contenuti del provvedimento, ella riprende in primo luogo quella relativa all'esigenza di una accentuazione della interistituzionalità che deve caratterizzare il nuovo scenario dell'autonomia. A tale proposito, ella manifesta una disponibilità di massima ad accogliere suggerimenti che vadano nel senso di una maggiore incisività del ruolo degli enti locali nella programmazione territoriale, ricordando tuttavia che già il decreto legislativo n. 112 dello scorso anno ha provveduto alla attribuzione agli enti locali delle funzioni di loro competenza.

Quanto agli accenni alla riforma della normativa contabile, ella si richiama a quanto appena detto, dichiarandosi disponibile ad un segnale di attenzione in questa sede benché non sia quella più propria.

Alcuni intervenuti si sono poi soffermati sui richiami, contenuti nello schema di regolamento, alle istituzioni scolastiche non statali e hanno evidenziato l'esigenza di non contraddire il disposto dell'articolo 21 della legge n. 59, secondo cui le norme sul riconoscimento legale di cui all'articolo 355 del testo unico dovranno essere armonizzate con quelle sull'autonomia. Ella ritiene tuttavia che l'adeguamento previsto dall'articolo 2, comma 3, del regolamento sia rispettoso della specificità delle scuole private; d'altronde, cambiando il quadro di riferimento è evidente che debbano essere aggiornate anche le norme sul riconoscimento, senza che ciò anticipi in alcun

modo soluzioni la cui sede propria è senz'altro il disegno di legge sulla parità scolastica.

Né ella condivide le osservazioni del senatore Brignone con riferimento all'esigenza di un coordinamento fra i due commi dell'articolo 1, a seguito della introduzione dei suggerimenti offerti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI). I due commi trattano infatti a suo giudizio due tematiche diverse, che non necessitano un coordinamento interno.

Il senatore Brignone, prosegue, ha poi lamentato una scarsa considerazione nei confronti dei docenti. Ella fa peraltro osservare che – benché non sia questa la sede per interventi di tale natura, che troveranno migliore collocazione nel testo di riforma degli organi collegiali, nonché, soprattutto, in sede contrattuale – il testo offre numerosi spunti di valorizzazione. Ciò non toglie che occorre comunque garantire una efficace contestualità e una coerenza di massima fra i vari strumenti.

Il Sottosegretario dichiara invece di concordare con l'osservazione del senatore Brignone relativa al comma 4 dell'articolo 2 e si manifesta disponibile a modificare l'espressione «esperienze formative» con l'altra «attività ed esperienze formative», con riferimento alla scuola dell'infanzia.

Con riguardo all'articolo 3, è stata poi sollevata la questione del rapporto con gli enti locali. Nel richiamarsi a quanto già detto in premessa, ella manifesta disponibilità ad accogliere eventuali osservazioni che intendano rafforzare il ruolo degli enti locali, a condizione che non determinino equivoci nelle procedure di elaborazione del piano dell'offerta formativa: a giudizio del Governo devono infatti restare inequivocabili le responsabilità della scuola, pur potendosi specificare meglio il ruolo degli enti locali nella programmazione dell'offerta formativa sul territorio.

Passando all'articolo 4, ella ricorda che il senatore Brignone ha invocato una limitazione del ruolo delle famiglie all'atto della scelta della istituzione scolastica, non ritenendo opportuno un loro ulteriore coinvolgimento nella definizione dei percorsi formativi; a suo giudizio occorre invece mantenere alta la responsabilità primaria di tutti i soggetti, in un'ottica di scuola partecipata. Ella chiarisce poi che l'uso dell'espressione «tra l'altro», presente al comma 2 del suddetto articolo 4, nonché al comma 1 dell'articolo 6, è volta a sottolineare il carattere esemplificativo e non esaustivo degli strumenti ivi previsti, mentre una sua sostituzione con le espressioni «soprattutto» o «prioritariamente» suggerite dal senatore Brignone rischia di far pensare ad un ordine di priorità che oltrepassa le intenzioni del Governo.

Con riferimento all'articolo 6, il senatore Brignone ha poi lamentato scarsa chiarezza in ordine ai soggetti che dovrebbero operare scambi di informazioni ed esperienze: a tale riguardo ella conviene che si possa chiarire che si tratta dei «soggetti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca», ma esclude l'opportunità di un coinvolgimento diretto degli enti locali sullo specifico piano della ricerca.

Molti degli intervenuti hanno poi chiesto, prosegue il Sottosegretario, una definizione della quota nazionale dei *curricula* e di quella riser-

vata alle scuole, di cui all'articolo 8. Al riguardo, ella fa presente che ciò costituirà oggetto di distinto provvedimento del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari: in quella sede, si potranno pertanto recepire sollecitazioni più specifiche, nonché apportare ulteriori precisazioni. Ella non conviene tuttavia con il senatore Bergonzi che la norma attribuisca eccessivi margini di discrezionalità al Ministro: non è infatti certamente intenzione di quest'ultimo procedere personalmente alla elaborazione degli obiettivi generali, di quelli specifici ovvero degli *standard*, essendo al contrario scontato il coinvolgimento dei massimi esperti nazionali.

Ella accoglie poi il suggerimento del senatore Brignone, ripreso anche dalla relatrice, di chiarire più puntualmente il soggetto responsabile del progetto, con riferimento al comma 4 dell'articolo 7: rileva tuttavia che tale funzione compete probabilmente all'autonomia delle singole scuole.

Dopo aver concordato con l'osservazione del senatore Brignone relativa all'inversione dell'ordine di priorità fra ambiti e aree disciplinari di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 4, ella si sofferma sulla questione della valutazione, sollevata sia dal senatore Brignone che dal senatore Ascutti. A tale proposito, ella distingue fra valutazione degli alunni e valutazione di sistema, osservando che mentre la prima compete alla responsabilità della scuola, la seconda spetta invece alla sede centrale.

Al senatore ASCIUTTI, che insiste tuttavia per un chiarimento che eviti l'applicazione di criteri diversi fra scuola e scuola nei sistemi di valutazione degli alunni, il sottosegretario Nadia MASINI assicura un approfondimento, pur ritenendo che tale obiettivo possa più efficacemente essere conseguito in altre sedi.

Ella conclude infine manifestando disponibilità ad accentuare i passaggi che prevedono il rispetto della responsabilità e della libertà dei docenti, benché si tratti a suo giudizio di un'arma «a doppio taglio» essendo quasi inevitabile il rischio di tralasciare passaggi significativi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3451-B) Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il presidente ASCIUTTI rivolge preliminarmente un indirizzo di saluto al sottosegretario Delfino, per la prima volta presente ai lavori della Commissione.

Il relatore DONISE illustra quindi il disegno di legge in titolo, ricordandone l'intento di rafforzamento e completamento del nuovo esa-

me di Stato. L'unica modifica apportata dalla Camera dei deputati al testo a suo tempo approvato dal Senato della Repubblica – osserva – riguarda peraltro la norma di copertura degli oneri derivanti dall'incremento dei compensi previsti per i presidenti ed i componenti delle commissioni d'esame, di cui all'articolo 2. Si tratta, sottolinea, di una modifica di carattere tecnico, che aggiorna la copertura al bilancio del triennio in corso. Sollecita pertanto una rapida approvazione del provvedimento, che corrisponde a reali esigenze del mondo della scuola.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, ha la parola il sottosegretario DELFINO che si associa alle parole del relatore e dà atto al Senato di una puntuale collaborazione nel comune interesse per la scuola.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene poi di non fissare alcun termine per la presentazione di emendamenti e di procedere direttamente ai voti.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie l'articolo 2 come modificato dalla Camera dei deputati nonché, previa dichiarazione di astensione del presidente ASCIUTTI a nome del Gruppo Forza Italia, il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1999

230ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(2981-B) Proroga di termini nel settore agricolo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il presidente SCIVOLETTO, ricordato quanto convenuto nella precedente seduta in ordine all'*iter* del disegno di legge, dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola, per le repliche, al Rappresentante del governo e al Relatore.

Il sottosegretario FUSILLO preannuncia tre proposte di modifica in *itinere* del seguente tenore: una modifica all'articolo 4, comma 5, volta a modificare il riferimento temporale della clausola di copertura; una proposta soppressiva dell'articolo 6 e, infine, una modifica all'articolo 8, volta a prorogare il termine relativo al registro dei prodotti fitosanitari.

Il relatore BARRILE informa che si è manifestata una disponibilità di tutti i Gruppi parlamentari a consentire la conclusione dell'*iter* del provvedimento, e così come convenuto, precisa ulteriormente le

proposte di modifica, già preannunciate nel corso della sua relazione nella precedente seduta.

In particolare, il Relatore preannuncia le seguenti proposte di modifica: all'articolo 1, comma 1, una ulteriore proroga (di 4/6 mesi) del termine del 31 marzo 1999 ivi previsto; agli articoli 3 e 4, l'adeguamento dei riferimenti di copertura (ora relativi al 1998); all'articolo 5, comma 4, una ulteriore specificazione per un migliore utilizzo degli stanziamenti ivi previsti; all'articolo 6, la proposta di soppressione dell'intero articolo, anche alla luce di quanto dichiarato dal Presidente; agli articoli 7 ed 8, una proposta – da ulteriormente precisare – di spostamento dei termini ivi previsti.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che occorre fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, chiede l'orientamento dei Gruppi, alla stregua di quanto convenuto.

Il senatore BONATESTA dichiara che il Relatore si è fatto correttamente interprete dei suggerimenti informalmente formulati e precisa che la disponibilità del suo Gruppo a consentire la conclusione dell'*iter* del provvedimento corrisponde all'obiettivo di dare finalmente concreta attuazione alle varie disposizioni ivi previste. Si dichiara in particolare d'accordo con le proposte avanzate in relazione all'articolo 1, e anche in relazione alle proposte relative all'articolo 8, richiamando altresì l'attenzione sull'esigenza di modificare anche il termine di cui al comma 1, dell'articolo 4, fissato al 31 marzo 1998, peraltro segnalando che la norma non è stata modificata dall'altro ramo del Parlamento.

Dopo che il senatore CUSIMANO ha osservato che tale questione potrà comunque formare oggetto di uno specifico ordine del giorno, ha la parola il senatore BETTAMIO il quale dichiara di convenire con le considerazioni svolte dal senatore Bonatesta, dichiarando che effettivamente alcune delle proroghe sono già al limite della scadenza e che sono accettabili le modifiche avanzate dal Relatore.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 9 febbraio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1999

213ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BERSANI.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (n. 379)
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
(A144 003, C10ª, 0005º)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, dopo che si era chiusa la discussione generale.

In sede di replica interviene il ministro BERSANI, il quale si sofferma, preliminarmente sulle ragioni sottese alla natura dell'ente gestore della rete di dispacciamento, cui sono affidate delicate funzioni pubblicistiche che rendono necessaria la definizione di forme di responsabilità del medesimo nei confronti del Ministero, quale che sia la forma giuridica che si intenda attribuire all'ente stesso.

Quanto al problema della proprietà della rete di trasmissione, la scelta contenuta nello schema in titolo di mantenerla in capo all'Enel risponde all'esigenza di garantire che le funzioni di manutenzione e sviluppo della medesima siano attribuite ad un soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche.

Venendo a considerare il dibattito sulla prevista cessione di non meno di 15.000 MW della capacità produttiva dell'Enel, contenuto nell'articolo 8 dello schema, rileva come questa sia funzionale a rendere effettivo il vincolo *antitrust* del 50 per cento previsto dal medesimo articolo 8. Il Governo è disponibile a rivedere questa previsione, tenendo

conto delle diverse metodologie di calcolo e sulla base delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, ma ribadisce la necessità di porre comunque vincoli certi, che rendano esplicita la volontà di aprire alla concorrenza il settore della generazione.

Dopo essersi soffermato sulle ragioni sottese all'istituzione dell'acquirente unico, manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere la richiesta, da più parti avanzata, di ampliare ulteriormente il novero dei clienti idonei, rilevando peraltro come una tale apertura, per essere realistica ed efficace, debba andare di pari passo con l'apertura concorrenziale del mercato della generazione. Meritevole di un'ulteriore riflessione è altresì il tema delle condizioni di reciprocità che devono essere garantite nei vari paesi europei.

Quanto all'energia ricavata da fonti rinnovabili, l'intento del Governo è non solo quello di adottare iniziative promozionali, ma anche quello di creare un vero e proprio mercato delle stesse. Tornando a considerare il meccanismo previsto per la cessione da parte di Enel di quote della propria capacità produttiva, riconosce come vi sia forse qualche elemento di rigidità che può essere modificato; ribadisce, comunque, come l'intento che si vuole perseguire è quello di far derivare da tale cessione l'attivazione di una notevole mole di investimenti che potranno avere positive ricadute sui livelli occupazionali.

Alle preoccupazioni da più parti emerse sulla eventuale disgregazione dell'Enel, rileva come intenzione del Governo sia quella di garantire l'unitarietà industriale del gruppo, assicurando, peraltro, un'adeguata flessibilità della sua struttura, ciò al fine di far sì che l'Enel, come soggetto integrato, ma capace di diversificare la propria attività e dotato delle necessarie risorse, possa agire più liberamente in un mercato concorrenziale, anche a livello internazionale.

Dopo essersi soffermato sui peculiari problemi che interessano le autonomie speciali, ribadisce come l'intento liberalizzatore della riforma non prescinda, ma anzi sia funzionale, alle insopprimibili esigenze del servizio pubblico universale e della tariffa unica; in questo senso, e secondo questi vincoli, devono essere lette le scelte compiute in materia di distribuzione. A quest'ultimo proposito ricorda come sia proprio la legge di delega a prevedere che, nel processo di ristrutturazione delle reti di distribuzione, debbano essere valorizzate le imprese degli enti locali e come sia stata tale indicazione del Parlamento a determinare le scelte contenute nello schema di decreto in titolo.

Il presidente relatore CAPONI, dopo aver sottolineato come il Ministro abbia accolto alcuni fra i più significativi rilievi emersi nel corso del dibattito, con particolare riferimento alla esigenza di non compromettere il ruolo dell'Enel nel sistema economico nazionale e dopo aver ribadito le proprie preoccupazioni con riferimento al futuro della ricerca scientifica nel settore elettrico ed alle prevedibili negative conseguenze occupazionali del processo di liberalizzazione, illustra la seguente proposta di parere:

«La 10ª Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Mi-

nistri, concernente l'attuazione della Direttiva 96/92 CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e trasmesso alla Presidenza della Commissione in data 21 dicembre 1997, perché fosse espresso il parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n.128, premesso che:

in tale ambito appare necessario ed urgente attuare una riforma del settore elettrico volta a liberalizzare le attività, al fine di ridurre i costi per le famiglie e per le imprese, di perseguire maggior efficienza nella produzione e negli usi finali dell'energia, nell'uso delle fonti fossili salvaguardando l'ambiente, di favorire l'attivazione di nuovi investimenti e di nuova occupazione anche con la creazione di nuove imprese;

risulta altresì indispensabile garantire anche nel transitorio la funzionalità, la sicurezza, l'affidabilità del sistema elettrico nazionale, ed è pertanto ineludibile l'esigenza di gradualità e di continuità gestionale nel passaggio dall'attuale assetto monopolistico al nuovo assetto liberalizzato;

la liberalizzazione deve consentire di superare il monopolio ENEL nel settore salvaguardando la sua unitarietà industriale nell'interesse del paese;

è necessario contemperare l'apertura del mercato alla concorrenza con il rispetto e la salvaguardia degli interessi generali del Paese, con particolare riferimento agli aspetti occupazionali, cercando soluzioni adeguate che tengano conto sia della competizione interna che di quella internazionale;

è opportuna, per garantire la massima trasparenza, l'istituzione di un tavolo di monitoraggio che coinvolga i soggetti istituzionali, operativi e sociali, per seguire l'andamento del processo di liberalizzazione;

Preso atto delle osservazioni espresse sullo schema di decreto legislativo dalla Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni integrative e modificative:

1. È opportuno, al fine di garantire un'ordinata e tempestiva transizione da un sistema all'altro, coordinare in modo più preciso i tempi dei diversi provvedimenti attuativi anche riducendone, ove possibile, il numero e semplificandone l'iter. Al medesimo scopo è opportuno prevedere che il Ministero dell'Industria, per un periodo limitato di tempo, e limitatamente alla necessità di garantire la sicurezza del sistema, possa intervenire con propri provvedimenti per garantire la tempestiva attuazione degli adempimenti necessari all'attuale fase di transizione.

2. All'articolo 2 comma 2, laddove si provvede a definire le caratteristiche dell'autoproduttore, si propone, al termine della frase, di inserire le seguenti parole «e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto». Ciò permetterebbe di continuare a mantenere nella sfera degli autopro-

duttori quei poli industriali della chimica e della petrolchimica che, sorti originariamente come grandi strutture integrate dal punto di vista delle infrastrutture e dei servizi energetici appartenenti ad uno stesso titolare, sono state oggetto di ristrutturazioni che ne hanno modificato gli assetti proprietari.

3. All'articolo 3 viene istituito l'Ente gestore della rete di trasmissione, sotto forma di ente economico di diritto pubblico, riesumando una fattispecie ampiamente superata. Sarebbe preferibile usare la forma di società per azioni, le cui azioni siano, almeno in una prima fase, interamente dal Tesoro.

4. Al fine di garantire la piena operatività del soggetto gestore al momento del passaggio di titolarità del servizio, è necessario precisare la responsabilità dell'ENEL fino alla data di piena operatività del gestore.

5. All'articolo 3, comma 10, si afferma che l'Ente gestore della rete di trasmissione stipula convenzioni con «le società che dispongono di reti di trasmissione», ma al comma 4, laddove si individuano i meccanismi di cessione all'Ente gestore della rete di trasmissione, si fa menzione della sola ENEL. Va chiarito chi siano queste società che «dispongono di reti di trasmissione». È evidente che se vi fossero altri soggetti, oltre l'ENEL, proprietari di reti di trasmissione, anche a questi dovrà applicarsi quanto disposto al comma 4 in materia di conferimento all'ente gestore.

6. È opportuno precisare struttura ed obblighi dell'Acquirente unico, la cui natura pubblica andrebbe salvaguardata, e dell'operatore di mercato, definendo tempi ed adempimenti per la loro operatività, nonché le necessarie norme transitorie; è inoltre opportuno che, in sede di prima applicazione, i clienti potenzialmente idonei abbiano la possibilità di autocertificare tale caratteristica.

7. All'articolo 8, al comma 1, ferma restando la soglia *antitrust* del 50% prevista per ciascun produttore o importatore, è necessario verificare e garantire che la previsione di cessione di una quota della capacità produttiva non obblighi ENEL a scendere al di sotto della soglia *antitrust* prima richiamata. È inoltre indispensabile che siano previsti tempi adeguati per la predisposizione di piani di dismissione e che il percorso di cessione degli impianti sia tale, nei tempi e nelle procedure, da consentire sia ottimali condizioni di mercato, sia la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali, alle ricadute occupazionali ed alle forme di dialogo con le parti sociali. È altresì opportuno garantire che le risorse rese disponibili dalle suddette cessioni vengano utilizzate dall'ENEL anche per interventi di innovazione e per processi di internazionalizzazione.

8. All'articolo 9 è opportuno, fermi restando gli obiettivi di aggregazione delle reti e di valorizzazione delle imprese elettriche degli enti locali, che l'accorpamento delle reti avvenga sulla base di valori di mercato, attraverso meccanismi di valutazione tipici delle transazioni di mercato, e che i tempi della transizione sia congrui e garantiscano, in ogni caso, la tutela del patrimonio pubblico conferito da ENEL. Al comma 1, dell'articolo 9, è necessario inoltre fissare

un obiettivo di aumento dell'efficienza degli usi finali di energia elettrica.

9. All'articolo 10 che interviene in materia di importazione ed esportazione di energia elettrica, va aggiunto un comma che introduca il principio di «reciprocità», così come previsto dall'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n.128, che, nell'indicare i criteri da seguire nella delega, prevede alla lettera *f*): «definire le misure per assicurare condizioni di reciprocità nei confronti degli Stati membri dell'Unione Europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parità competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'indotto».

10. Nel definire, all'articolo 13, i criteri per il riassetto societario dell'ENEL, va in primo luogo salvaguardata l'unitarietà e la capacità industriale complessiva dell'ENEL stessa; di conseguenza, al comma 3 si chiede l'eliminazione dell'inciso iniziale «in sede di prima applicazione» e, va chiaramente esplicitato il ruolo dell'ENEL S.p.A. come *holding* industriale, garantendo la sua unitarietà, integrità e verticalità, ed affidandogli il compito del coordinamento strategico di tutte le attività del gruppo, da esercitare attraverso la costituzione di una sola società per ciascuna delle funzioni di produzione, proprietà della rete di trasmissione, distribuzione, menzionate nell'articolo. Inoltre, analogamente a quanto previsto per le altre società di distribuzione, si consiglia l'accorpamento in una unica società delle attività di distribuzione e vendita. Infine alla lettera *e*) si chiede venga aggiunta la seguente frase «a presenza pubblica che potranno anche acquisirne la titolarità»

11. Poiché il processo di liberalizzazione e riorganizzazione del settore elettrico comporterà cessione di attività, a principiarsi dalla trasmissione, ma anche nella produzione e nella trasmissione, è necessario prevedere norme di garanzia nei confronti dei lavoratori impiegati in queste attività, prevedendo che in questi casi di cessione devono essere ricompresi anche i lavoratori direttamente impegnati prevedendo il riconoscimento delle professionalità acquisite e delle conseguenti condizioni contrattuali.

12. Va precisato e vanno date indicazioni in merito alle attività di ricerca di sistema, che erano assicurate dal monopolista pubblico e che, in un sistema liberalizzato, rischiano di scomparire, con grave danno per le capacità competitive del sistema Italia nel campo elettrico. Si suggerisce pertanto che tali attività vengano poste al servizio di tutti gli operatori e finanziate sia dagli operatori sia dalle industrie del settore mediante una quota da collocare fra gli oneri generali del sistema, di cui all'articolo 3, comma 11.

13. Infine, condividendo la scelta operata dal decreto in materia di fonti rinnovabili, si ritiene opportuno aumentare la quota prevista all'articolo 8, comma 4 lettera b), per i nuovi impianti di produzione, portandola dall'uno al due per cento».

Interviene quindi il senatore PONTONE che, dopo aver stigmatizzato l'improprio ricorso allo strumento della delega legislativa nella disciplina di un settore così significativo per il sistema economico nazio-

nale, illustra il seguente schema di parere contrario, sottoscritto anche dai senatori Turini, Demasi, Bosi e Sella di Monteluca:

«La 10ª Commissione industria, commercio, artigianato e turismo,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la prima attuazione della direttiva 96/92/CE, premesso che:

1) la direttiva europea 96/92/CE all'articolo 22 richiede agli Stati membri attraverso la liberalizzazione dei mercati energetici di aumentare la sicurezza della fornitura, di ridurre i costi a vantaggio dei consumatori, di aumentare la competitività dell'industria energetica dell'UE e di adottare tutte le misure necessarie per «evitare qualsiasi abuso di posizione dominante, segnatamente a detrimento dei consumatori, e qualsiasi comportamento predatorio»;

2) la delega del Parlamento italiano del 24 aprile 1998 prevede, fra l'altro, che il cuore del nuovo sistema elettrico, ossia il «gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo sia la funzione pubblicistica, sia la neutralità di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori» (articolo 36, b), che si debbano «favorire nell'ambito della distribuzione,.... iniziative che in base a criteri di massima trasparenza, attraverso normali regole di mercato» favoriscano l'aggregazione di più soggetti operanti sullo stesso territorio (articolo 36, d) esprime

parere contrario

allo schema di decreto delegato presentato dal Governo in quanto:

a) non effettua alcuna vera apertura in Italia al mercato dell'energia elettrica;

b) introduce disarticolazioni del sistema Enel che si configurano come nuovi monopoli di Stato;

c) non garantisce la parità di trattamento per tutti gli operatori del Mercato in quanto attribuisce all'Enel, ossia a uno dei competitori, la proprietà della rete di trasmissione che dovrebbe essere invece in capo all'Ente gestore per assicurare la neutralità del servizio;

d) crea enti artificiali, come la «borsa dell'energia» e l'«acquirente unico» destinati ad essere autentici carrozzoni con potere di condizionamento e non con compiti di interesse generale per il consumatori e le imprese utilizzatrici;

e) costituisce svalutazioni del valore delle reti locali con possibili indebito arricchimento delle Municipalizzate, peraltro appetitoso oggetto di possibili scalate speculative;

f) manca di regole che garantiscano la reciprocità per il sistema elettrico italiano nei confronti dei sistemi elettrici degli altri *partners* europei;

g) introduce elementi demagogici per la riserva assistenziale a favore delle cosiddette «fonti rinnovabili» in cui si confondono le fonti idroelettriche con le improbabili fonti di altro genere.

Invita il Governo a ritirare lo schema di decreto e a riformarlo in armonia con la liberalizzazione richiesta dalla Direttiva europea e la delega al Parlamento e ad introdurre in essa norme e termini per la privatizzazione dell'Enel».

Il senatore PALUMBO, nel dare atto al Ministro Bersani di essersi fatto carico delle principali preoccupazioni emerse nel corso del dibattito ed efficacemente illustrate nello schema di parere presentato dal Presidente Caponi, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo precisando, peraltro, come – per garantire un efficace sviluppo della concorrenza – sia comunque opportuno indicare puntualmente l'entità della capacità produttiva che l'Enel dovrà dismettere.

Il senatore MACONI, nel dichiarare il proprio voto favorevole sullo schema proposto dal Presidente, reputa opportuna un'integrazione diretta a garantire il mantenimento della destinazione elettrica dei siti che verranno dismessi, ferme restando le competenze degli enti locali in materia urbanistica.

Il senatore NIEDDU suggerisce una serie di modifiche ed integrazioni. In particolare chiede l'inserimento al punto 2) dello schema di parere del riferimento al processo di superamento del provvedimento CIP n. 6. Con riguardo al punto 3), nel condividere il suggerimento relativo alla forma di società per azioni, si chiede chi gestirà concretamente la rete di trasmissione. Solleva inoltre perplessità sulla formulazione del punto 11: al riguardo reputa inopportuna la disciplina della materia in un testo legislativo, avendo il sindacato posto il problema di pervenire ad un nuovo contratto di settore. Ritiene, infine, necessario inserire una precisazione che assicuri un'interpretazione corretta del termine tariffa unica nazionale da non intendersi in alcun caso come tariffa massima.

Il senatore SELLA di MONTELUCE dichiara preliminarmente di condividere le osservazioni formulate dal senatore Pontone circa l'eccesso di deleghe conferite al Governo in materie di grande rilievo. Passando a considerare il parere proposto dal presidente Caponi – sul quale esprime il voto contrario della sua parte politica – rileva come in esso non siano evidenziati gli aspetti negativi e le incongruenze presenti nello schema di decreto in esame. Segnatamente è da sottolineare l'eccessivo numero di regolatori in esso previsti, in contraddizione con il preteso intento liberalizzatore, mentre assai criticabile è l'imposizione di obblighi per legge ad una società come l'Enel. Senza soffermarsi sulle ricadute negative sull'innovazione tecnologica, da lui già illustrate nella precedente seduta, segnala quindi alcuni punti all'attenzione del Ministro. In particolare, appaiono criticabili: l'imposizione di istituire società differenti per i diversi tipi di attività; i tempi troppo lunghi previsti per la realizzazione della soglia *antitrust*, soglia, peraltro, che è considerata eccessiva anche dalla Giunta per gli affari europei e che dovrebbe essere lasciata ad una definizione flessibile e modificabile secondo le esigenze del mercato da parte dell'Autorità antitrust; il divieto di integrazione

verticale, non richiesto dalla direttiva europea e, a sua volta, da devolvere alle decisioni dell'*Antitrust*; la previsione di procedure concessorie anzichè autorizzatorie per il settore della distribuzione; la separazione fra proprietà e gestione della rete; la mancata considerazione delle esigenze dei distretti industriali, elemento portante del sistema produttivo e delle esportazioni italiane.

Il senatore DONDEYNAZ dichiara di subordinare il proprio voto favorevole sullo schema di parere formulato dal Presidente, all'accoglimento della seguente proposta integrativa, predisposta da lui e dai senatori Pinggera e Thaler, sulla quale si sofferma dettagliatamente:

«Aggiungere al parere il seguente punto:

Il Governo è tenuto a prevedere un articolo aggiuntivo di salvaguardia generale a tutela delle prerogative statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta, con specifico riferimento ai diritti e poteri che le derivano dagli articoli 7, 8, 9 e 10 dello Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui si definisca inoltre che l'attuazione della direttiva 96/92/CE, per la ridefinizione di tutti gli aspetti rilevanti dei sistemi elettrici, rispettivamente, regionale e provinciale, ivi compresa la disciplina delle concessioni di grande derivazione di acqua pubblica per uso idroelettrico, avvenga – nel rispetto dei principi di pluralismo produttivo e di concorrenza fra produttori – con norme di attuazione e con le stesse norme si disciplini il trasferimento delle funzioni e dei compiti conferiti dal decreto in esame.

Inoltre, per il necessario coordinamento, vanno previsti i seguenti punti specifici nell'articolato:

all'articolo 8 si preveda al primo comma che in caso di cessione di centrali elettriche Enel nei rispettivi territori siano preferiti a parità di condizioni la Regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e Bolzano, i loro enti locali, i consorzi fra gli stessi e le società da loro prevalentemente partecipate;

all'articolo 9 va previsto che nelle province autonome di Trento e Bolzano resti ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica. n. 235 del 1977;

all'articolo 12 si precisi che le disposizioni di cui al comma 6, nonchè i termini e le scadenze di cui ai commi 7 e 8 non si applicano alle concessioni e subconcessioni in atto nel territorio della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo per Trento e Bolzano che le concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico scadute o in scadenza siano assegnate, preferendo, a parità di condizioni, le Province autonome, gli enti locali situati nei predetti territori, i loro consorzi e le società da essi partecipati, mentre per la Regione Valle d'Aosta va precisata la necessità, con le norme di attuazione di cui in premessa, di disciplinare la scadenza delle subconcessioni assentite all'Enel, senza scadenza effettiva, ivi compresi i casi in cui la durata sia stata fissata in via meramente formale per un periodo di tempo

uguale alla concessione novantanovenale accordata dallo Stato alla Regione secondo lo Statuto speciale.

Va altresì chiarito all'articolo 12, comma 9 che, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, per i minimi deflussi vitali, resti ferma l'applicazione dei piani generali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 e, in Valle d'Aosta, si applichi la legislazione regionale in materia. Infine all'articolo 14 la qualifica di cliente idoneo va accordata anche agli enti, aziende e consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977».

Il senatore PINGGERA si diffonde a sua volta sulle esigenze di salvaguardia delle prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, con riguardo alle quali ritiene essenziale – anche dal punto di vista della legittimità costituzionale del provvedimento – che vengano fatte salve le norme statutarie e di attuazione, conformemente alla proposta integrativa a sua firma testè illustrata dal senatore Dondeynaz, su alcuni punti della quale si sofferma partitamente.

Il senatore Athos DE LUCA formula a sua volta una serie di proposte integrative tese: a prevedere al comma 1 dell'articolo 9 del decreto l'indicazione di un obiettivo di aumento dell'efficienza degli usi finali di energia elettrica pari almeno al 2 per cento dell'energia elettrica distribuita; a fissare all'articolo 8 comma 1, in merito al programma di dismissioni dell'Enel, l'obbligo della redazione di un piano di adeguamento degli stessi ai limiti di emissioni previsti dalla normativa vigente per le nuove centrali; a fissare, nel quadro dell'organizzazione del mercato di cui all'articolo 5 il principio per cui chi vende energia dovrà attrezzarsi a vendere anche servizi energetici agli utenti con criteri premiali per chi persegue l'obiettivo della efficienza; a prevedere, all'articolo 11, la valorizzazione del ruolo del Ministero dell'ambiente nella promozione di accordi di programma ed altre iniziative in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili e di efficienza; a prevedere, in relazione al processo di dismissione degli impianti Enel, che il 5 per cento delle entrate sia destinato a finanziare le azioni di risanamento degli elettrodotti; a prevedere un punto aggiuntivo che suggerisca di dare maggiore flessibilità ai criteri di individuazione dei clienti idonei singoli o consorziati per allargare la platea delle piccole e medie imprese. All'articolo 2, comma 15) dello schema di decreto, infine, le parole «rifiuti organici ed inorganici» dovrebbero essere sostituite dal termine «biomassa».

Il senatore TAROLLI si sofferma sulla necessità che, nell'ambito del decreto legislativo, venga inserito il principio della retrocessione, prevedendo che le dismissioni dell'Enel si realizzino anche a favore di taluni enti pubblici che furono assoggettati all'epoca della nazionalizzazione a procedure di esproprio non avendo istituito una azienda municipalizzata.

Dopo che il ministro BERSANI ha assicurato che il Ministero sta studiando e approfondendo la questione testè sollevata dal senatore Ta-

rolli, interviene il senatore BOSI, il quale – a nome del suo Gruppo – pur condividendo molti punti dello schema di decreto, esprime una valutazione complessivamente negativa. Con esso infatti si mina l'unitarietà del sistema elettrico e si pone in atto un processo di disarticolazione con contraccolpi imprevedibili; nè, nel suo ambito, è prevista alcuna garanzia per gli utenti e per il sistema industriale.

Suggerisce, quindi, che nella proposta di parere formulata dal Presidente venga inserito un preciso riferimento all'interpretazione da dare alla tariffa unica nazionale, che non va in alcun caso interpretata come tariffa massima. Esprime valutazioni critiche sulla soglia *antitrust* del 50 per cento, che non potrà non tradursi in un abbattimento del valore degli impianti, in carenza di soggetti disponibili e capaci sul mercato. Conclude, quindi, proponendo un'integrazione al punto 11 della proposta di parere del Presidente, in cui è opportuno indicare accanto alla previsione di norme di garanzia nei confronti dei lavoratori anche quella di norme a favore dei territori in cui abbiano sede impianti elettrici.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI si sofferma sul comma 1, lettera e) dell'articolo 13 del decreto, rilevando come l'esercizio delle attività concernenti lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse può rappresentare un'opportunità industriale di sicuro rilievo. Ricordato come di tale attività, oltre all'Enel, si occupino anche enti pubblici quali Enea, chiede che al punto 10) della proposta di parere formulata dal Presidente, nella frase che si suggerisce di aggiungere, la parola «potranno» venga sostituita dalla parola «possono».

Il presidente CAPONI, nel sintetizzare gli elementi emersi dal dibattito, si dichiara disposto ad accogliere alcuni dei suggerimenti pervenuti e riformula conseguentemente la sua proposta di parere favorevole con osservazioni nei termini seguenti:

«La 10ª Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri concernente l'attuazione della Direttiva 96/92 CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

premessi che:

in tale ambito appare necessario ed urgente attuare una riforma del settore elettrico volta a liberalizzare le attività, al fine di ridurre i costi per le famiglie e per le imprese, di perseguire maggior efficienza nella produzione e negli usi finali dell'energia, nell'uso delle fonti fossili salvaguardando l'ambiente, di favorire l'attivazione di nuovi investimenti e di nuova occupazione anche con la creazione di nuove imprese;

risulta altresì indispensabile garantire anche nel transitorio la funzionalità, la sicurezza, l'affidabilità del sistema elettrico nazionale, ed è pertanto ineludibile l'esigenza di gradualità e di continuità gestionale nel passaggio dall'attuale assetto monopolistico al nuovo assetto liberalizzato;

la liberalizzazione deve consentire di superare il monopolio ENEL nel settore salvaguardando la sua unitarietà industriale nell'interesse del paese;

è necessario contemperare l'apertura del mercato alla concorrenza con il rispetto e la salvaguardia degli interessi generali del Paese, con particolare riferimento agli aspetti occupazionali, cercando soluzioni adeguate che tengano conto sia della competizione interna che di quella internazionale;

è opportuna, per garantire la massima trasparenza, l'istituzione di un tavolo di monitoraggio che coinvolga i soggetti istituzionali, operativi e sociali, per seguire l'andamento del processo di liberalizzazione;

preso atto delle osservazioni espresse sullo schema di decreto legislativo dalla Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni integrative e modificative:

1. È opportuno, al fine di garantire un'ordinata e tempestiva transizione da un sistema all'altro, coordinare in modo più preciso i tempi dei diversi provvedimenti attuativi anche riducendone, ove possibile, il numero e semplificandone l'iter. Al medesimo scopo è opportuno prevedere che il Ministero dell'Industria, per un periodo limitato di tempo, e limitatamente alla necessità di garantire la sicurezza del sistema, possa intervenire con propri provvedimenti per garantire la tempestiva attuazione degli adempimenti necessari all'attuale fase di transizione.

2. Si suggerisce di dare maggiore flessibilità ai criteri di individuazione dei clienti idonei, sia singoli che consorziati, a sostegno del sistema delle piccole e medie imprese.

3. È necessario precisare che il riferimento alla tariffa unica contenuto nell'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128 deve essere inteso non nel senso di tariffa massima, ma letteralmente come tariffa unica nazionale.

4. All'articolo 2 comma 2, laddove si provvede a definire le caratteristiche dell'autoproduttore, si propone, al termine della frase, di inserire le seguenti parole «e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto», fermo restando il processo di superamento di quanto disposto dal provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992. Ciò permetterebbe di continuare a mantenere nella sfera degli autoproduttori quei poli industriali della chimica e della petrolchimica che, sorti originariamente come grandi strutture integrate dal punto di vista delle infrastrutture e dei servizi energetici appartenenti ad uno stesso titolare, sono state oggetto di ristrutturazioni che ne hanno modificato gli assetti proprietari.

5. All'articolo 3 viene istituito l'Ente gestore della rete di trasmissione, sotto forma di ente economico di diritto pubblico, riesumando una fattispecie ampiamente superata. Sarebbe preferibile usare la forma di società per azioni, le cui azioni siano, almeno in una prima fase, interamente detenute dal Tesoro.

6. Al fine di garantire la piena operatività del soggetto gestore al momento del passaggio di titolarità del servizio, è necessario precisare

la responsabilità dell'ENEL fino alla data di piena operatività del gestore.

7. All'articolo 3 comma 10, si afferma che l'Ente gestore della rete di trasmissione stipula convenzioni con «le società che dispongono di reti di trasmissione», ma al comma 4, laddove si individuano i meccanismi di cessione all'Ente gestore della rete di trasmissione, si fa menzione della sola ENEL. Va chiarito quali siano queste società che «dispongono di reti di trasmissione». È evidente che se vi fossero altri soggetti, oltre l'ENEL, proprietari di reti di trasmissione, anche a questi dovrà applicarsi quanto disposto al comma 4 in materia di conferimento all'ente gestore.

8. È opportuno precisare struttura ed obblighi dell'Acquirente unico, la cui natura pubblica andrebbe salvaguardata, e dell'operatore di mercato, definendo tempi ed adempimenti per la loro operatività, nonché le necessarie norme transitorie; è inoltre opportuno che, in sede di prima applicazione, i clienti potenzialmente idonei abbiano la possibilità di autocertificare tale caratteristica.

9. All'articolo 8 al comma 1, ferma restando la soglia antitrust del 50% prevista per ciascun produttore o importatore, è necessario verificare e garantire che la previsione di cessione di una quota della capacità produttiva non obblighi l'ENEL a scendere al di sotto della soglia antitrust prima richiamata. È inoltre indispensabile che siano previsti tempi adeguati per la predisposizione di piani di dismissione e che il percorso di cessione degli impianti sia tale, nei tempi e nelle procedure, da consentire sia ottimali condizioni di mercato, sia la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali, alle ricadute occupazionali ed alle forme di dialogo con le parti sociali. È altresì opportuno garantire che le risorse rese disponibili dalle suddette cessioni vengano utilizzate dall'ENEL anche per interventi di innovazione e per processi di internazionalizzazione.

10. All'articolo 9 è opportuno, fermi restando gli obiettivi di aggregazione delle reti e di valorizzazione delle imprese elettriche degli enti locali, che l'accorpamento delle reti avvenga sulla base di valori di mercato, attraverso meccanismi di valutazione tipici delle transazioni di mercato, e che i tempi della transizione siano congrui e garantiscano, in ogni caso, la tutela del patrimonio pubblico conferito dall'ENEL. Al comma 1 dell'articolo 9, è necessario inoltre fissare un obiettivo di aumento dell'efficienza degli usi finali di energia elettrica.

11. All'articolo 10, che interviene in materia di importazione ed esportazione di energia elettrica, va aggiunto un comma che introduca il principio di «reciprocità», così come previsto dall'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n.128, che, nell'indicare i criteri da seguire nella delega, prevede alla lettera f): «definire le misure per assicurare condizioni di reciprocità nei confronti degli Stati membri dell'Unione Europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parità competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'indotto».

12. Nel definire, all'articolo 13, i criteri per il riassetto societario dell'ENEL, va in primo luogo salvaguardata l'unitarietà e la capacità in-

dustriale complessiva dell'ENEL stessa; di conseguenza, al comma 3 si chiede l'eliminazione dell'inciso iniziale «in sede di prima applicazione» e, va chiaramente esplicitato il ruolo dell'ENEL S.p.A. come *holding* industriale, garantendo la sua unitarietà, integrità e verticalità, ed affidandogli il compito del coordinamento strategico di tutte le attività del gruppo, da esercitare attraverso la costituzione di una sola società per ciascuna delle funzioni di produzione, proprietà della rete di trasmissione, distribuzione, menzionate nell'articolo. Inoltre, analogamente a quanto previsto per le altre società di distribuzione, si consiglia l'accorpamento in una unica società delle attività di distribuzione e vendita. Infine alla lettera e) si chiede che venga aggiunta la seguente frase «a presenza pubblica che possono anche acquisirne la titolarità»

13. Poiché il processo di liberalizzazione e riorganizzazione del settore elettrico comporterà cessione di attività, a principiare dalla trasmissione, ma anche nella produzione e nella distribuzione, è necessario prevedere norme di garanzia a favore dei territori in cui abbiano sede impianti elettrici e nei confronti dei lavoratori impiegati in queste attività, prevedendo che in questi casi di cessione devono essere ricompresi anche i lavoratori direttamente impegnati assicurando il riconoscimento delle professionalità acquisite e delle conseguenti condizioni contrattuali. Parimenti è necessario prevedere norme tese a garantire il mantenimento della destinazione elettrica e industriale dei siti che verranno dismessi, ferme restando le competenze degli enti locali in materia urbanistica.

14. Va precisato e vanno date indicazioni in merito alle attività di ricerca di sistema, che erano assicurate dal monopolista pubblico e che, in un sistema liberalizzato, rischiano di scomparire, con grave danno per le capacità competitive del sistema Italia nel campo elettrico. Si suggerisce pertanto che tali attività vengano poste al servizio di tutti gli operatori e finanziate sia dagli operatori sia dalle industrie del settore mediante una quota da collocare fra gli oneri generali del sistema, di cui all'articolo 3, comma 11.

15. Condividendo la scelta operata dal decreto in materia di fonti rinnovabili, si ritiene opportuno aumentare la quota prevista all'articolo 8, comma 4 lettera b), per i nuovi impianti di produzione, portandola dall'uno al due per cento.

16. Occorre, infine, che venga inserito un articolo aggiuntivo teso a tutelare le prerogative statutarie della regione autonoma Valle d'Aosta – con specifico riferimento ai diritti e ai poteri che le derivano dagli articoli 7, 8, 9 e 10 dello Statuto speciale – e delle province autonome di Trento e Bolzano, in cui si definisca inoltre che, ferma restando l'applicazione del DPR 26 marzo 1977, n. 235, l'attuazione della direttiva europea, per la ridefinizione di tutti gli aspetti rilevanti dei sistemi elettrici rispettivamente regionale e provinciale, ivi compresa la disciplina delle concessioni di grande derivazione di acqua pubblica per uso idroelettrico, avvenga – nel rispetto dei principi di pluralismo produttivo e di concorrenza fra produttori – con norme di attuazione e con le stesse norme si disciplini il trasferimento delle funzioni e dei compiti conferiti dal decreto in esame. Si preveda, inoltre, che i termini e le scadenze di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, non si applichino alla regione Valle d'Ao-

sta e alle province autonome di Trento e Bolzano, preferendo, a parità di condizioni, la regione, le province autonome, i loro enti locali, e consorzi e le società da esse prevalentemente partecipate in caso di rilascio di concessioni nonchè cessioni di centrali di cui all'articolo 8. Per la regione Valle d'Aosta va precisata la necessità che le norme di attuazione disciplinino la scadenza delle subconcessioni assentite all'Enel Spa. La qualifica di cliente idoneo, poi, va accordata anche all'azienda di cui all'articolo 10 del DPR n. 235 del 1977».

Il presidente CAPONI pone quindi ai voti tale proposta, avvertendo che, ove essa venisse accolta, non sarà sottoposta a votazione la proposta di parere contrario alternativa illustrata dal senatore Pontone.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1999

303^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale CARON.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2389) SMURAGLIA. – *Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche*

(2852) MULAS ed altri. – *Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 2 febbraio 1999.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 2 febbraio è iniziata l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice PILONI fa propri, al solo fine di evitarne la decadenza per assenza dei proponenti, gli emendamenti 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31 e 5.32.

Il relatore BATTAFARANO illustra quindi gli emendamenti 5.330, 535 e 5.34.

Il senatore MULAS illustra l'emendamento 5.33, sottolineando l'opportunità di uniformare le previsioni legislative relative alla prevenzione degli infortuni all'interno delle aziende alle prescrizioni comunitarie. Più in generale, occorre promuovere l'affermazione di un'autentica

cultura della sicurezza del lavoro, anche evidenziando come l'impegno per la prevenzione presenti una convenienza anche in termini economici, specie per le piccole imprese.

In tale prospettiva, sarebbe estremamente opportuno avvalersi in modo prevalente di strumenti incentivanti nei confronti delle aziende che intraprendono programmi capaci di incrementare il livello di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si passa all'articolo 6.

Il relatore BATTAFARANO illustra gli emendamenti 6.14, 6.15 e 6.16.

La senatrice PILONI fa propri tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6, al solo fine di evitare la declaratoria di decadenza per l'assenza dei rispettivi proponenti, e rinuncia ad illustrarli.

Il relatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 7.10, diretto a sostituire al Ministro della sanità il Ministro del lavoro quale proponente per le iniziative in via legislativa e regolamentare tendenti alla periodica attuazione delle direttive comunitarie in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Ministro della sanità dovrebbe peraltro, alla stregua dello stesso emendamento, intervenire in sede di concerto.

La senatrice PILONI fa propri tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7, al solo fine di evitare la declaratoria di decadenza per l'assenza dei rispettivi proponenti, e rinuncia ad illustrarli.

Si passa agli articoli 8 e 9.

La senatrice PILONI fa propri tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9, al solo fine di evitare la declaratoria di decadenza per l'assenza dei rispettivi proponenti, e rinuncia ad illustrarli.

Risulta così conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2615) MANZI ed altri. – Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite

(Rinvio del seguito dell'esame)

Anche alla luce del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in ordine al disegno di legge n. 2615, il PRESIDENTE invita il relatore ed il senatore Manzi, quest'ultimo in qualità di primo firmatario, a formulare proposte in ordine all'eventuale ulteriore corso dell'esame.

Il senatore MANZI si riserva di esprimere la sua posizione una volta che avrà preso visione del parere della 5^a Commissione permanente.

(2397) DE CAROLIS e DUVA. – *Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari*

(3098) BONATESTA e MULAS. – *Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, ricordato che il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, all'atto della trasmissione della relazione tecnica richiesta dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2397, ha comunicato l'avviso contrario del Ministero del Tesoro rispetto ad un ulteriore corso del provvedimento, sottolinea l'opportunità che il relatore ed i rispettivi proponenti formulino proposte in ordine all'eventuale prosecuzione dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C11^a, 011^o)

Il senatore MULAS chiede un breve differimento del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2305, in materia di telelavoro, termine che è attualmente fissato in mercoledì 10 febbraio, alle ore 18.

Il PRESIDENTE si riserva di verificare la possibilità di accordare un breve rinvio di tale termine.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2389**Art. 5.**

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire, in deroga ai principi generali stabiliti nella presente legge, le procedure, le regole e le misure per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro agricolo.

Il decreto dovrà essere preventivamente oggetto di confronto, anche attraverso la predisposizione di un tavolo tecnico specifico, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro agricolo maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il decreto di cui sopra dovrà:

a) riordinare, anche attraverso abrogazioni e coordinamenti, tutta la normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; in particolare le disposizioni contenute nel nuovo testo dovranno uniformarsi a quanto previsto nella direttiva 391/89/CEE, nel senso di creare all'interno dell'azienda un sistema organizzato di prevenzione in materia di sicurezza; il nuovo testo, pertanto, non dovrà contenere norme rigide e precettive sulle modalità della gestione della sicurezza;

b) privilegiare la prevenzione in materia di sicurezza attraverso l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro;

c) prevedere evidenti semplificazioni per le aziende che assumono esclusivamente lavoratori agricoli a tempo determinato; in particolare dovranno essere previste semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria;

d) prevedere, all'interno di ogni singola azienda, la predisposizione di un piano dettagliato in cui siano evidenziati gli eventuali rischi presenti e i comportamenti da adottare onde evitarli o ridurli; il piano dovrà essere tenuto in azienda e dovrà essere reso noto ai lavoratori attraverso una adeguata formazione ed informazione; la corretta compilazione del piano, nonchè il rispetto dei tempi programmati all'interno dello stesso per la completa messa a norma dell'azienda, comporterà la mancata applicazione delle sanzioni previste per la inottemperanza della normativa in materia di sicurezza; i tempi di adeguamento dovranno non essere inferiori ai 5 anni;

e) riordinare l'apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuando le norme da sottoporre a depenalizzazione

nell'ambito delle disposizioni che non attengono direttamente alla salute e sicurezza sul lavoro, nel senso che la loro violazione non comporta danni all'incolumità fisica dei lavoratori;

f) prevedere adeguati sostegni economici, diretti ed indiretti, in favore delle aziende agricole per gli interventi di adeguamento e ristrutturazione al fine di adeguare l'azienda alle disposizioni contenute nella presente legge».

5.33 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

5.26 NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 5, sopprimere la lettera g).

5.27 NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 5, sopprimere la lettera h).

5.28 NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 5, sopprimere la lettera i).

5.29 NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 5, sopprimere la lettera l).

5.30 NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 5, sopprimere la lettera m).

5.31 NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 5, sopprimere la lettera n).

5.32 NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 5, sopprimere la lettera n).

5.330 IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

5.35

IL RELATORE

Al comma 13, dopo la parola: «aggiornati» inserire le seguenti: «tenendo conto di tutte le norme di attuazione di direttive comunitarie e». Alla fine, dopo la parola: «emanazione», aggiungere le seguenti: «o, quando si tratta di materie disciplinate da direttive comunitarie, con le procedure stabilite dall'articolo 7».

5.34

IL RELATORE

Art. 6.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale» con le altre: «su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro della sanità».

6.14

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» inserire le seguenti: «e il Ministro dell'ambiente,».

6.12

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «della previdenza sociale» inserire le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato».

6.1

MANFROI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.2

MANFROI

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due anni».

6.4

MANFROI

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

6.3

MANFROI

Al comma 3, dopo la parola: «parere», inserire la seguente: «vincolante».

6.6

MANFROI

Al comma 3, dopo le parole: «in materia di lavoro» aggiungere le seguenti: «e industria».

6.5

MANFROI

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

6.8

MANFROI

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

6.7

MANFROI

Sopprimere il comma 4.

6.9

MANFROI

Al comma 4, sopprimere le parole: «a carattere centrale,».

6.10

MANFROI

Al comma 4, sostituire le parole: «con decreto del Ministero della sanità, di concerto col Ministro del lavoro» con le seguenti: «con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro della sanità».

6.15

IL RELATORE

Al comma 4, dopo la parola: «aggiornato» inserire le seguenti: «tenendo conto di tutte le norme di attuazione di direttive comunitarie».

6.16

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «Ministro del lavoro e della previdenza sociale», inserire le seguenti: «e con il Ministro dell'ambiente».

6.13

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 4, dopo le parole: «della previdenza sociale» inserire le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato».

6.11

MANFROI

Art. 7.

Al comma 2, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

7.1

MANFROI

All'articolo 7, commi 2 e 3, sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità, di concerto col Ministro del lavoro» con le altre: «su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro della sanità».

7.10

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro del lavoro e della previdenza sociale», inserire le seguenti: «e con il Ministro dell'ambiente».

7.9

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 2, dopo le parole: «previdenza sociale» inserire le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato».

7.2

MANFROI

Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

7.3

MANFROI

Al comma 3, dopo le parole: «previdenza sociale» inserire le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato».

7.4

MANFROI

Al comma 3, dopo le parole: «al parere», inserire la seguente: «vincolante».

7.5

MANFROI

Al comma 3, dopo le parole: «in materia di lavoro», inserire le seguenti: «e di industria».

7.6

MANFROI

Al comma 3, dopo le parole: «parere definitivo» inserire le seguenti: «a carattere vincolante,».

7.7

MANFROI

Al comma 3, in fine, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

7.8

MANFROI

Art. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due anni».

8.2

MANFROI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

8.1

MANFROI

Art. 9.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, garantendo» fino a: «tutela,».

9.1

MANFROI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1999

213^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Mangiacavallo.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(1637) CORTIANA ed altri. – *Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) LAVAGNINI ed altri. – *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) SERVELLO ed altri. – *Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) DE ANNA ed altri. – *La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo nel testo unificato proposto dal relatore, sospeso nella seduta del 28 gennaio scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente era stato approvato il nuovo testo dell'articolo 1.

Ricorda altresì che sono già stati illustrati gli emendamenti all'articolo 2.

Poichè la Commissione bilancio e programmazione economica non ha ancora espresso il parere sul testo unificato e sugli emendamenti, e considerando che l'articolo 2 reca disposizioni che determinano oneri finanziari, si proseguirà con l'illustrazione degli emendamenti agli articoli successivi, rinviando le votazioni ad una prossima seduta.

Avverte pertanto che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore CAMPUS rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.1, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.11.

Si dà per illustrato l'emendamento 3.2

La senatrice BERNASCONI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.3 e 3.5.

Il senatore TOMASSINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.10.

Il relatore CARELLA esprime parere contrario agli emendamenti 3.1, 3.2, 3.7 e 3.8.

Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10 e 3.11.

Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, ad eccezione che per gli emendamenti 3.6 e 3.11, sui quali il parere è contrario.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

La senatrice BERNASCONI dà per illustrato l'emendamento soppressivo 4.1, identico agli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5.

Si dà per illustrato l'emendamento 4.6.

Il senatore TOMASSINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.7.

Il parere del Relatore e del Governo è favorevole sugli identici emendamenti soppressivi ed è conseguentemente contrario agli emendamenti 4.6 e 4.7.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore CAMPUS rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.1, 5.6 e 5.7.

Si dà per illustrato l'emendamento 5.2.

Il relatore CARELLA illustra l'emendamento 5.100, con il quale ha inteso rispondere alle esigenze espresse dagli altri emendamenti, e in particolare dall'emendamento 5.2 del senatore Lavagnini, di cui il suo emendamento recupera il primo comma, e dall'emendamento 5.9 del senatore Tomassini.

Il senatore TOMASSINI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.3, 5.5 e 5.9, mentre ritira l'emendamento 5.8.

Si dà per illustrato l'emendamento 5.4.

Il relatore CARELLA invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.9, in quanto egli ritiene possano essere superati dal suo emendamento.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 5.3 e 5.5, mentre è favorevole all'emendamento 5.7.

Il parere del Governo è conforme.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il senatore CAMPUS rinuncia ad illustrare gli emendamenti 6.1, 6.3 e 6.4.

Il relatore CARELLA illustra l'emendamento 6.100.

Il senatore BRUNI, nel ritirare il proprio emendamento 6.2, invita il relatore a modificare l'emendamento 6.100 aggiungendo dopo le parole «gli enti» le altre «di promozione sportiva».

Il suggerimento del senatore Bruni è accolto dal relatore.

Si dà per illustrato l'emendamento 6.5

Il relatore CARELLA esprime parere contrario agli emendamenti 6.1, 6.3 e 6.4, mentre è favorevole all'emendamento 6.5.

Il parere del Governo, che è favorevole all'emendamento 6.100, è conforme a quello del relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Si dà per illustrato l'emendamento 7.1.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 7.2, osservando che la previsione di un obbligo per la Federazione medico sportiva di curare l'aggiornamento in materia di *doping* degli operatori sanitari, e non solamente dei propri iscritti, rischia di rivelarsi eccessivamente oneroso.

Concorda il senatore TIRELLI.

Il relatore CARELLA esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1, mentre è contrario all'emendamento 7.2.

Il sottosegretario MANGIACAVALLLO esprime parere contrario a entrambi gli emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

La senatrice BERNASCONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.1.

Il relatore CARELLA illustra l'emendamento 8.100, con il quale ha inteso raccogliere le istanze recate dagli altri emendamenti presentati.

Il senatore CAMPUS illustra gli emendamenti 8.2 e 8.7, mentre ritira l'emendamento 8.5.

Si danno per illustrati gli emendamenti 8.4 e 8.6.

Si apre un dibattito sull'emendamento 8.100 del relatore.

La senatrice BERNASCONI, in primo luogo, osserva che il riferimento ai preparati di erboristeria recata dal comma 4 dovrebbe essere soppressa in quanto preparazioni a base di erbe, qualora contengano sostanze farmacologicamente attive, rientrano nelle preparazioni galeniche e magistrali, dispensabili quindi solo in farmacia, mentre non appare possibile introdurre un obbligo di ricetta medica per i preparati di erboristeria.

Concordano i senatori CAMERINI e CAMPUS. Quest'ultimo osserva altresì che sarebbe opportuno sopprimere anche il secondo periodo del comma 4, dal momento che la vendita o la fornitura di preparazioni medicinali al di fuori delle farmacie è comunque proibita, mentre esprime perplessità sul comma 3, per i problemi che potrebbero derivare dall'obbligo di un continuo adeguamento delle confezioni dei farmaci alle variazioni degli elenchi redatti dal Comitato internazionale olimpico.

Il relatore CARELLA accoglie le proposte di modifica del comma 4 mentre, per quanto riguarda l'ultima osservazione del senatore Campus, ritiene che essa possa essere soddisfatta inserendo dopo il comma 3 un ulteriore comma che riproduca il comma 3 dell'emendamento 8.1 illustrato dalla senatrice Bernasconi, in quanto tale disposizione garantisce tempi certi per l'adeguamento delle confezioni dei medicinali alle liste del CIO.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO rileva l'opportunità che la disposizione di cui al comma 2 dell'emendamento 8.100, relativa all'obbligo di presentazione della ricetta medica per la dispensazione dei medicinali che contengono sostanze dopanti, sia armonizzata con quanto previsto in materia di ricetta dal decreto legislativo n. 539 del 1992.

Dopo interventi dei senatori BERNASCONI e CAMPUS, il senatore TIRELLI sottolinea l'inopportunità di una norma come il comma 2

che, così come è formulata, comporterebbe un obbligo per il medico e il farmacista di verificare l'inclusione o meno del farmaco fra quelli vietati dal CIO.

Il relatore CARELLA, accogliendo l'osservazione del senatore Tirrelli, sopprime il comma 2 dell'emendamento 8.100.

Egli ritiene quindi che gli altri emendamenti all'articolo 8 potrebbero essere ritirati dai presentatori.

Concorda il sottosegretario MANGIACAVALLLO.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI

al testo proposto dal relatore per i
disegni di legge nn. 1637, 1660, 1714 e 1945

Nel titolo sopprimere la parola: «sanitaria».

Tit. 1

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping*). – 1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989, ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e di correttezza delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica o biologica degli atleti.

2. Costituisce *doping* la somministrazione all'atleta professionista, dilettante o amatoriale di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO), ovvero l'uso di metodi vietati dal medesimo CIO, o comunque la somministrazione di medicinali o l'uso di pratiche terapeutiche non giustificate da documentate condizioni patologiche ed effettuate con l'intento di migliorare le prestazioni agonistiche, ovvero di modificare i risultati dei controlli.

3. In presenza di condizioni patologiche, accertate e certificate dal medico, all'atleta può essere prescritto qualsiasi trattamento purché sia attuato secondo le modalità ed i dosaggi indicati dal relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale. In tal caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica o biologica.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

1.50

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela delle attività sportive, definizione e divieto di doping*). – 1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva, nonché dei principi etici e dei valori educativi delle competizioni. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e di correttezza delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze che possono mettere in pericolo l'integrità psicofisica o biologica degli atleti ovvero alterare le capacità di prestazione degli animali usati nelle competizioni sportive. Per atleta si intende la persona che partecipa abitualmente ad attività sportive organizzate.

2. Per *doping* nello sport, perseguito secondo quanto previsto nella presente legge, si intende la somministrazione agli atleti o ad animali adibiti abitualmente alle gare sportive di qualunque farmaco e di qualunque sostanza farmacologicamente attiva, comprese quelle di natura endocrinologica ed ematologica, nonché qualsiasi metodo inerente alle predette sostanze, non giustificato da patologie documentate, ed effettuato con l'intento di migliorare le prestazioni agonistiche o di modificare le condizioni biologiche dell'organismo, ovvero di modificare i risultati di controllo dell'uso delle suddette sostanze.

3. L'elenco delle sostanze e dei metodi di cui alla legge 29 novembre 1995, n. 522, viene aggiornato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2, in conformità alle revisioni proposte dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO),

4. I farmaci dell'elenco di cui al comma 3 devono essere marcati con un tracciante innocuo e riconoscibile, incluso nell'eccipiente del farmaco».

1.1

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere nel titolo la parola: «sanitaria».

1.2

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Sostituire nel titolo la parola: «sportive» con le altre: «fisico-sportive».

1.3

SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, BONATESTA

Al comma 1, dopo le parole: «L'attività sportiva» inserire le seguenti: «nelle sue diverse forme deve essere diretta alla salvaguardia della».

Conseguentemente sopprimere le parole : «e diretta alla promozione».

1.4 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, dopo la parola: «salute», inserire le altre: «e della educazione».

1.5 TIRELLI, MANARA

Al comma 1, dopo le parole: «individuale e collettiva», inserire le seguenti: «e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989, ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522».

1.6 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire le parole da «con l'ausilio» a «sostanze» con le altre: «con l'ausilio di sostanze o metodologie ad esse collegate o di tecniche invasive indirizzate a modificare i parametri bioumorali o l'assetto psico-fisico dell'atleta, quando non collegate alla cura di patologie documentate.».

1.7 TIRELLI, MANARA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o alterare le capacità degli animali adibiti a gare sportive».

1.8 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce *doping* la somministrazione di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO), ovvero l'uso di metodi vietati dal medesimo CIO, quali la somministrazione di medicinali o l'uso di pratiche terapeutiche non giustificate da documentate condizioni patologiche ed effettuate con l'intento di migliorare le prestazioni agonistiche. Non costituisce reato assumere i predetti medicinali o sottoporsi ai predetti metodi».

1.9 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE,
VALLETTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce *doping* qualunque atto, non giustificato da accertate condizioni patologiche, diretto a potenziare le prestazioni agonistiche dell'atleta professionista, dilettante o amatoriale, alterandone le normali condizioni biologiche, attraverso l'uso di sostanze chimiche o farmacologiche di qualunque tipo. È altresì considerato *doping* qualunque atto diretto ad eludere i controlli predisposti per individuare l'uso delle predette sostanze, ovvero ad alterarne i risultati».

1.10

LAVAGNINI

Al comma 2, sostituire le parole da «all'atleta professionista, dilettante o amatoriale» fino a «di questi» con le seguenti: «a persone che partecipano abitualmente ad attività sportive da chiunque organizzate o ad animali abitualmente adibiti a gare sportive e l'uso da parte di queste persone».

1.11

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2 sostituire le parole «di qualunque farmaco e di qualunque sostanza farmacologicamente attiva, comprese quelle di natura endocrinologica ed ematologica» con le altre: «di qualunque farmaco o sostanza farmacologicamente attiva compresi nell'elenco di cui al comma 3».

1.13

BRUNI

Al comma 2 sostituire le parole: «pratica inerente alle predette sostanze non giustificata» *con le seguenti:* «trattamento medico non giustificato»

1.12

CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Al comma 2 sostituire le parole da: «non giustificata» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «o qualsiasi tipo di intervento esogeno al di fuori dell'adattamento fisiologico indotto con l'allenamento, non giustificati da documentazioni certificanti patologie e diretti a migliorarne le prestazioni agonistiche o a modificarne le condizioni biologiche dell'organismo, ovvero a modificare i risultati di controlli sull'uso delle dette sostanze. Per interventi esogeni si intendono anche le sollecitazioni psicologiche o l'induzione all'osservanza per i professionisti di obblighi contrattuali riconducibili all'accettazione passiva di trattamenti non controllabili».

1.14

SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, BONATESTA

Al comma 2 sostituire le parole: «documentazioni patologiche» con le altre: «documentate condizioni patologiche.»

1.15 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, dopo le parole «dell'organismo» inserire le altre: «anche con tecniche invasive non collegate all'uso di sostanze predette, quanto non vi siano esigenze terapeutiche legate alla cura di patologie documentate».

1.16 TIRELLI, MANARA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. In presenza di condizioni patologiche, accertate e certificate dal medico, all'atleta può essere prescritto qualsiasi trattamento purché sia attuato secondo le modalità ed i dosaggi indicati dal relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale.

2-ter. Nel caso di cui al comma 2-bis, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione ed il medico curante ha l'obbligo di annotare ogni elemento atto a giustificare la diagnosi e la terapia su un apposito registro che deve custodire ed esibire alle autorità competenti, fatto salvo il rispetto delle norme di deontologia professionale.

2-quater. Il medico curante che viola le disposizioni di cui al comma 2-ter è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni».

1.17 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE,
VALLETTA

Sopprimere il comma 3.

1.18 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE,
VALLETTA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'elenco delle sostanze di cui alla legge 29 novembre 1995, n. 522, viene aggiornato dal comitato di cui all'articolo 2, in conformità alle revisioni annuali proposte dal Comitato internazionale olimpico (CIO)».

1.19 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Al comma 3 sopprimere la parola: «annuali».

1.20

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I farmaci inclusi nell'elenco di cui al comma 3 devono essere marcati con un tracciante innocuo e riconoscibile incluso nell'eccipiente del farmaco».

1.21

DE ANNA, TOMASSINI, GRECO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali, istituisce una Commissione di esperti per la vigilanza ed il controllo sull'uso di medicinali o di metodi a scopo di *doping* nelle attività sportive esercitate anche in forma dilettantistica. La Commissione svolge altresì funzioni consultive per la definizione delle norme concernenti il controllo sanitario della pratica sportiva dilettantistica o professionale».

2.1

DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Comitato nazionale di tutela delle attività sportive e della lotta al doping). - 1. Per gli scopi e per gli adempimenti previsti nella presente legge è istituito il comitato nazionale per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta al doping, di seguito denominato comitato, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Sono membri di diritto del comitato il Ministro dei beni e delle attività culturali, che lo presiede, il Ministro della sanità, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o loro delegati, il presidente del CONI, il presidente degli Ordini dei medici, dei biologi, dei farmacisti. Fanno altresì parte del comitato un clinico medico sportivo, un farmacologo, un patologo clinico, uno specialistico in analisi biologiche, un nutrizionista, un farmacista, uno psicologo, e un esperto in materie giuridiche designabili dal Presidente del Consiglio, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, individuati sulla base della loro esperienza scientifica nei settori della lotta al doping e nella tutela della salute».

2.2

CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Sostituire nel titolo le parole: «tutela sanitaria» con l'altra: «vigilanza».

2.3

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1 sostituire le parole «per la tutela sanitaria» con le seguenti di vigilanza».

2.4

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Comitato è composto dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, che lo presiede, dal Presidente della Commissione scientifica antidoping e dal Presidente della Federazione medica sportiva italiana. Fanno altresì parte del Comitato un farmacologo, un tossicologo, un clinico medico, un pediatra e due medici specialisti dello sport, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, individuati sulla base della loro competenza scientifica nei settori della lotta al doping e delle politiche sanitarie».

2.5

TOMASSINI, DE ANNA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono membri di diritto del Comitato il Ministro dei beni e delle attività culturali, che lo presiede, il Ministro della sanità, il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Presidente del CONI, o loro delegati. Fanno altresì parte del Comitato un farmacologo, un tossicologo, un clinico medico, tre medici specialisti in medicina dello sport scelti tra persone particolarmente esperte nella materia del doping, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali d'intesa con il Ministro della sanità».

2.6

LAVAGNINI

Al comma 2, sostituire le parole: «il clinico medico» con le altre: «un medico internista».

2.7

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, BONATESTA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I membri del Comitato di cui al comma 2 durano in carica tre anni e non possono essere rinominati».

2.8

TOMASSINI, DE ANNA, GRECO

All'emendamento 2.9 sostituire il comma 2-quater con il seguente:

«2-quater. Il comitato regionale, sulla base delle direttive e degli indirizzi del comitato nazionale, indirizza e coordina gli interventi di prevenzione e controllo di cui alla presente legge e valuta, riferendo nel comitato nazionale, l'impatto sociale delle iniziative per la lotta al doping e la loro adeguatezza alle esigenze di prevenzione e di tutela della salute per chi pratica attività sportive. Per lo svolgimento di tali funzioni il CONI provvede a destinare 15 miliardi annui delle quote nette introitate tramite le scommesse, e ripartisce le risorse fra i comitati regionali, secondo i criteri che verranno stabiliti dal CONI, previo parere dell'ufficio per i rapporti con il CONI, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1994».

2.9/1

TIRELLI

All'emendamento 2.9 sostituire il comma 2-quater con il seguente:

«2-quater. Il comitato regionale, sulla base delle direttive e degli indirizzi del comitato nazionale, indirizza e coordina gli interventi di prevenzione e controllo di cui alla presente legge e valuta, riferendo nel comitato nazionale, l'impatto sociale delle iniziative per la lotta al doping e la loro adeguatezza alle esigenze di prevenzione e di tutela della salute per chi pratica attività sportive. Per lo svolgimento di tali funzioni è istituito un apposito Fondo di lire 15 miliardi al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 7.1.3.3. di parte corrente «Fondo speciale « dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidente del Consiglio dei Ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo fra i comitati regionali».

2.9/2

TIRELLI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le regioni sono tenute a istituire il Comitato regionale di tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta al *doping*, con sede presso l'Assessorato alla sanità, di seguito denominato Comitato regionale.

2-ter. Sono membri del Comitato regionale, l'assessore regionale della sanità, l'assessore regionale allo sport, il responsabile regionale della Federazione medico-sportiva, un medico specialista dello sport, il Presidente regionale del CONI, un delegato degli enti di promozione sportiva.

2-*quater*. Il Comitato regionale, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Comitato nazionale, organizza e coordina gli interventi di prevenzione e controllo di cui alla presente legge e valuta, riferendone al Comitato nazionale, l'impatto sociale delle iniziative per la lotta al *doping* e la loro adeguatezza alle esigenze di prevenzione e tutela della salute di chi pratica attività sportive».

2.9 (Nuovo testo)

TIRELLI, MANARA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3. Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale delle strutture della Presidenza del Consiglio. L'ammontare delle indennità dei componenti, dei rimborsi spesa e degli altri oneri è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il limite complessivo di due miliardi annui».

2.10

IL RELATORE

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente.

«Art. 3. - (*Comitato interministeriale di tutela sanitaria delle attività fisico-sportive e per la lotta al doping*). - 1. Per gli scopi e gli adempimenti della presente legge è incaricato il Comitato interministeriale di cui all'articolo 19, comma 17, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. In applicazione dell'articolo 19, comma 17, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro della sanità, si avvale di una Commissione tecnico-scientifica composta da due farmacologici, un biochimico, un tossicologo, uno psicologo, due clinici medici o pediatri, due medici specialisti dello sport, designati dalle associazioni di categoria, e da un rappresentante, rispettivamente, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Ordine dei medici, dell'Ordine dei farmacisti e della Federazione medico-sportiva italiana (FMSI)».

3.1

SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, BONATESTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 3. - (*Funzioni del Comitato*)- - 1. Il Comitato di cui all'articolo 2:

a) aggiorna l'elenco delle sostanze e dei metodi dopanti vietati di cui al comma 3 dell'articolo 1;

b) stabilisce l'elenco degli esami e delle visite da effettuare per il controllo dell'assunzione dei farmaci e per i controlli clinici atti a tutelare la salute degli atleti, compresi quelli validi per il rilascio dei certificati di abilitazione sportiva;

c) stabilisce l'elenco dei farmaci permessi per interventi di natura transitoria e con carattere d'urgenza;

d) individua ogni tre anni laboratori autorizzati ad effettuare controlli antidoping in conformità ai requisiti ratificati a livello internazionale in materia di standard tecnologici e di personale, di procedure analitiche e di verifiche di qualità;

e) propone, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, programmi educativi, preventivi e riabilitativi nei settori di sua competenza;

f) mantiene rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping, in attuazione in particolare della Convenzione contro il doping fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ed alle attività dell'osservatorio europeo sulle droghe.

2. Per i compiti di cui alla lettera c) del presente articolo, il Comitato potrà avvalersi di professionisti operanti presso le strutture pubbliche o di consulenti esterni, oltre che di presidi sanitari pubblici o accreditati in accordo con le regioni e in collaborazione con le autorità locali.

3.2 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

All'articolo 3, sostituire le parole: «il Comitato di cui all'articolo 2, « con le altre: «il Ministro della sanità».

3.3 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE,
VALLETTA

Al comma 1, alla lettera a), prima della parola: «ratifica» inserire le seguenti: «aggiorna e».

3.4 SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, BONATESTA

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «dopanti vietati» sopprimere le parole: «di cui al comma 3 dell'articolo 1».

3.5 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE,
VALLETTA

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «per l'effettuazione» con le altre: «e le caratteristiche operative».

3.6 SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, BONATESTA

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: «periodicamente» con l'altra: «annualmente».

3.7 SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, BONATESTA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. Definisce il fabbisogno di componenti biologici effettivamente persi dall'atleta nell'esercizio delle singole discipline sportive che può essere legittimamente reintegrato».

3.8 MONTELEONE, SERVELLO, CAMPUS, CASTELLANI Carla, BONATESTA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «Conferenza Stato-Regioni» inserire le seguenti: «e con il Ministro della pubblica istruzione, ». Dopo le parole: «nei settori di», sopprimere inoltre la seguente: «sua».

3.9 SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, BONATESTA

Al comma 1, alla lettera c), dopo la parola: «programmi» inserire la seguente: «informativi».

3.10 TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «rapporti operativi» inserire le seguenti: «e di scambio».

3.11 SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, BONATESTA

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

- 4.1** DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Sopprimere l'articolo.

- 4.2** SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, BONATESTA

Sopprimere l'articolo

- 4.3** CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, BONATESTA

Sopprimere l'articolo.

- 4.4** LAVAGNINI

Sopprimere l'articolo.

- 4.5** TIRELLI, MANARA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Nucleo di valutazione). – 1. È istituito presso il comitato di cui all'articolo 2 il nucleo di valutazione dell'impatto sociale delle iniziative per la tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta al doping di seguito denominato nucleo.

2. Il nucleo è composto da quindici membri, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e rappresentativi di organizzazioni che operano nell'ambito sportivo, anche se non aderenti al CONI, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei farmacisti, delle organizzazioni dei cittadini e dei consumatori e di esperti in materie giuridiche.

3. Il nucleo svolge funzioni di consulenza del comitato di cui all'articolo 2, in particolare con riferimento alla valutazione dell'impatto sociale delle decisioni assunte in materia di doping e della loro adeguatezza alle esigenze di prevenzione e tutela della salute dei giovani che esercitano attività sportiva».

- 4.6** CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni ed i membri non possono essere rinominati».

4.7

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Centri regionali e servizi territoriali*). – 1. Le regioni, singole o associate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano il Centro medico-scientifico avente sede nel loro territorio cui attribuire i seguenti compiti:

a) interventi di educazione sanitaria ad ampia diffusione, nel settore della biologia, medicina e farmacologia dello sport:

b) corsi di lezioni e seminari da integrare con programmi scolastici e universitari;

c) organizzazione di un centro di documentazione scientifica;

d) avvio di studi epidemiologici, con particolare riferimento alla prevenzione e alla riabilitazione, sulla popolazione sportiva del territorio;

e) esecuzione di controlli clinici e laboratoristici e specificamente ricerca delle sostanze comprese nella lista di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. Il funzionamento del Centro è finanziato dalla regione anche mediante l'utilizzazione di quote del fondo sanitario nazionale con vincolo di destinazione, a norma dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Per i primi anni di applicazione della presente legge tale legge non può essere inferiore al 5 per cento del Fondo globale.

3. In applicazione della legge 28 dicembre 1978, n. 833, e della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le regioni, nell'ambito dei propri piani sanitari regionali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano i servizi per la tutela sanitaria delle attività sportive assicurando:

a) servizi di primo livello con accesso gratuito a tutti i cittadini che intendano svolgere attività sportiva. Tale servizio, espletato dai medici di base, generici, pediatri, medici scolastici, effettua la valutazione dello stato biologico e sanitario e documenta l'assenza di condizioni che controindichino in tutto o in parte l'attività motoria;

b) servizi di secondo livello svolti da medici specialisti dello sport che hanno il compito di definire il rischio personale nei confronti di una o più attività motorie provvedendo al rilascio dei certificati di idoneità specifica per singole discipline e ai prescritti aggiornamenti periodici degli stessi. A tali servizi compete inoltre l'assistenza sanitaria durante le manifestazioni sportive che si svolgono nell'ambito territoriale di competenza, comprese le prestazioni di urgenza, i trattamenti clinici preventivi e riabilitativi e le attività di informazione ed educazione sanitaria espletate secondo le direttive emanate dal Centro regionali di riferimento di cui al presente articolo».

5.1 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Compiti delle regioni*). - 1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia sanitaria, organizzano i servizi per la tutela sanitaria delle attività motorie assicurando:

a) la valutazione dello stato biologico e sanitario degli sportivi e la documentazione dell'assenza di controindicazioni all'attività sportiva o motoria organizzata;

b) la definizione del rischio personale delle singole attività motorie, provvedendo anche al rilascio dei certificati di idoneità specifica per le singole discipline;

c) l'assistenza sanitaria d'urgenza durante le manifestazioni sportive che si svolgono nell'ambito territoriale di competenza;

d) i trattamenti clinici preventivi e riabilitativi e le attività di informazione e di educazione sanitaria.

2. Le regioni provvedono altresì:

a) all'individuazione delle strutture rispondenti alle norme fissate dal comitato di cui all'articolo 2 per l'effettuazione dei controlli clinici e di laboratorio per le diagnosi di doping;

b) alla formazione e alla tenuta delle liste dei medici che possono essere designati per le attività previste dalla presente legge;

c) al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo in favore di atleti appartenenti a società sportive dilettantistiche nei modi ritenuti più opportuni a garantire un'efficace politica di prevenzione della salute del praticante le attività sportive.

3. Le regioni inoltre provvedono a realizzare interventi di educazione sanitaria nel settore della biologia, della medicina e della farmacologia dello sport nonché l'avvio di studi epidemiologici, con particolare riferimento alla prevenzione e alla riabilitazione, sulla popolazione sportiva del territorio.

4. Le regioni, tramite le aziende sanitarie locali, debbono vigilare sulla procedura di cui all'articolo 9, comma 2».

5.2

LAVAGNINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Compiti delle regioni). – 1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia sanitaria, organizzano i servizi per la tutela sanitaria delle attività sportive assicurando:

a) la valutazione dello stato biologico e sanitario degli sportivi e la documentazione dell'assenza di controindicazioni all'attività sportiva professionistica, dilettantistica o amatoriale;

b) la definizione del rischio personale delle singole attività sportive, provvedendo anche al rilascio dei certificati di idoneità specifica per le singole discipline;

c) l'assistenza sanitaria d'urgenza durante le manifestazioni sportive che si svolgono nell'ambito territoriale di competenza;

d) i trattamenti clinici preventivi e riabilitativi e le attività di informazione e di educazione sanitaria.

2. Le regioni partecipano altresì all'attuazione di programmi educativi volti alla tutela delle attività sportive e alla lotta contro il *doping*.

3. In attuazione dei programmi di cui al comma precedenti, le regioni, con la collaborazione delle federazioni sportive, in occasione di impegni agonistici di carattere dilettantistico e in corso di allenamento possono disporre, previo consenso rilasciato preventivamente dagli atleti o dalle persone che esercitano la potestà dei genitori, controlli di caratteri ematici ed urinari effettuati presso i laboratori individuati dalle regioni avvalendosi, per l'effettuazione dei controlli clinici e dei prelievi dei liquidi, di medici iscritti in un apposito elenco regionale e possono altresì effettuare adeguati controlli *antidoping* periodici e straordinari, ispettivi e preventivi, nelle palestre e nei luoghi dove si esercita attività sportiva a livello dilettantistico e amatoriale».

5.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «programmi», inserire la seguente:: «informativi».

5.3

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2, sostituire le parole: «impegni agonistici di carattere dilettantistico» con le seguenti: «manifestazioni sportive» e le parole: «possono disporre» con le seguenti: «dispongono».

5.4

CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA ATHOS, Lubrano
Di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti,
Sarto, Semenzato

Al comma 2, sostituire le parole: «di carattere dilettantistico» con l'altra: «organizzati».

5.5

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2 sopprimere le parole: «in corso di allenamento».

5.6 CAMPUS, CASTELLANI Carla. MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 2 dopo le parole:» individuati dalla regione» inserire le seguenti: «sulla base di standard qualitativi e quantitativi su professionalità e attrezzature definiti con decreto del Ministro della sanità su indicazioni del comitato di cui all'articolo 2».

5.7 CAMPUS, CASTELLANI CARLA. MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Inoltre le regioni possono disporre controlli antidoping sugli animali abitualmente adibiti a gare sportive».

5.8 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni provvedono altresì ad effettuare adeguati controlli antidoping periodici e straordinari, ispettivi e preventivi, nelle palestre e nei luoghi dove si esercita attività sportiva a livello dilettantistico e amatoriale».

5.9 TOMASSINI, DE ANNA, GRECO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti pubblici e privati, sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge».

6.100 IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «enti pubblici e privati» inserire le altre: «gli enti di promozione sportiva affiliati al CONI».

6.2

BRUNI

Al comma 1 sostituire le parole: «sono tenuti ad inserire nei loro regolamenti» con le seguenti: «provvedono ad adeguare alla presente legge i loro regolamenti con».

Sopprimere inoltre i commi 2 e 3.

6.3

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Sopprimere i commi 2 e 3.

6.4

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il CONI cura altresì l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping».

6.5

LAVAGNINI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

LAVAGNINI

Al comma 1, sostituire le parole: «degli operatori sanitari» con le seguenti: «dei propri iscritti».

7.2

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Medicinali contenenti sostanze dopanti*). - 1. Le confezioni di medicinali contenenti uno o più principi attivi o loro analoghi che risultano inclusi nelle liste dei farmaci vietati dal CIO debbono essere contrassegnate sull'involucro da un esplicito logo.

2. Nel caso di cui al comma 1, il foglio illustrativo interno deve presentare il logo di cui al medesimo comma, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo indicazioni per coloro che praticano attività agonistica'.

3. Il Ministero della sanità controlla l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nelle confezioni dei medicinali all'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale».

8.1 DI ORIO, BERNASCONI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Medicinali contenenti sostanze dopanti*). - 1. I produttori, gli importatori e i distributori di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) hanno l'obbligo di trasmettere ogni sei mesi al Ministero della sanità, Dipartimento per la valutazione dei farmaci, e al Comitato di cui all'articolo 2 i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute al pubblico di ogni singola specialità farmaceutica.

2. Le specialità medicinali che contengono principi attivi contenuti nell'elenco delle sostanze di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica.

3. Le confezioni di medicinali di cui al comma precedente devono recare un apposito contrassegno, il cui contenuto è stabilito dal Comitato di cui all'articolo 2, sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo Indicazione per coloro che praticano attività agonistica.

4. Le preparazioni galeniche o magistrali e preparati di erboristeria che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica. È vietata la vendita o la fornitura a qualsiasi titolo di preparati contenenti le sostanze predette nelle erboristerie, nelle palestre, nei circoli sportivi e società sportive ed in ogni altro esercizio pubblico o privato al di fuori delle farmacie».

8.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comitato di cui all'articolo 2 è tenuto a sottoporre a periodiche verifiche le attività dei produttori, degli importatori e dei distributori di prodotti medicinali che contengono anabolizzanti, ormoni peptidici e glicoproteici, fattori di crescita o altre sostanze incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 1, tramite il libero accesso ai dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute al pubblico di ogni singola specialità farmaceutica, qualora lo ritenga opportuno».

8.2 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Al comma 1, sostituire le parole: «prodotti medicinali che contengono anabolizzanti, ormoni peptidici e glicoproteici, fattori di crescita o altre sostanze incluse» *con le seguenti:* «qualunque sostanza inclusa».

8.3 LAVAGNINI

Al comma 1 sostituire le parole: «anabolizzanti, ormoni peptidici e glicoproteici, fattori di crescita o altre sostanze incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 1» *con le seguenti:* «sostanze dopanti».

8.4 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È, altresì, obbligatoria la disposizione di accertamenti delle patologie per cui sono previste prescrizioni mediche finalizzate a specifici interventi terapeutici, contenenti sostanze farmacologiche con i principi attivi contenute nell'elenco delle sostanze di cui al comma 3 dell'articolo 1, per ogni caso singolo segnalato al Centro regionale di riferimento, da parte della struttura sanitaria di base o del medico curante».

8.5 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le specialità medicinali, le preparazioni galeniche o magistrali e preparati di erboristeria che contengono principi attivi o eccipienti contenuti nell'elenco delle sostanze di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica. È vietata la vendita o la fornitura a qualsiasi titolo di preparati contenenti le sostanze predette nelle erboristerie, nelle palestre, nei circoli sportivi e società sportive e in ogni altro esercizio pubblico o privato al di fuori delle farmacie».

8.6 LAVAGNINI

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

8.7 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, BONATESTA

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Sopprimere l'articolo.

9.2 BRUNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.- (*Divieto di partecipazione a competizioni sportive*). – 1. In presenza di condizioni patologiche accertate e certificate dal medico, sulla base di protocolli terapeutici che rispettino le condizioni e la volontà del paziente nonché la natura della patologia, all'atleta può essere prescritto qualsiasi trattamento attuato con le modalità ed i dosaggi indicati dalla farmacopea ufficiale.

2. L'atleta, finché dura l'effetto della malattia, del relativo farmaco o dell'eventuale trattamento medico non può partecipare a competizioni sportive ed ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti, per tre anni, la relativa documentazione».

9.3 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTELLI, SEMENZATO

Nel titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sanzioni per l'inosservanza».

9.4 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, dopo la parola: «patologiche», inserire le seguenti: «e fisiopatologiche».

9.5 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Al comma 1, sostituire le parole da: «venga prescritto» fino alla fine del comma, con le seguenti: «l'atleta venga sottoposto a qualsiasi trattamento chimico, fisico o farmacologico regolarmente prescritto dal medico stesso, egli ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e, nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, non può partecipare a competizioni sportive fino a quando non verrà di nuovo certificata la sua idoneità da parte di un medico abilitato».

9.6

LAVAGNINI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «quando tale partecipazione comporterebbe, a causa della natura della patologia o degli effetti della terapia, un rischio concreto per la vita o un peggioramento delle condizioni di salute dell'atleta».

9.7

BRUNI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il medico curante ha l'obbligo di annotare ogni elemento atteso a giustificare la diagnosi e la terapia su un apposito registro che deve custodire ed esibire alle autorità competenti, fatto salvo il rispetto delle norme di deontologia professionale.

1-ter. L'atleta che viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

1-quater. Il medico curante che viola disposizione di cui al comma 1 bis è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 e lire 5.000.0000.

Conseguentemente nel titolo aggiungere le parole: «e sanzioni per l'inosservanza».

9.8

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Fatti salvi i regolamenti sportivi vigenti, i praticanti attività sportive che in seguito all'uso di sostanze stupefacenti seguono protocolli di reinserimento sociale e di disintossicazione presso enti pubblici o privati riconosciuti, e trovano nell'attività sportiva organizzata un valido e documentato supporto a tali protocolli, soggiacciono agli obblighi previsti nella presente legge. Per l'abuso di quelle sostanze che sono oggetto dei programmi di disintossicazione e reinserimento sociale viene temporaneamente esclusa l'efficacia del controllo antidoping. Esclusivamente nel caso sia inequivocabilmente dimostrata, attraverso la certificazione preventiva delle strutture sanitarie competenti e di un medico specialista in medicina dello sport, la necessità terapeutica di tali sostanze, il soggetto, al quale dovrà essere garantita la necessaria riservatezza, potrà partecipare ad attività sportive organizzate».

9.9

LAVAGNINI

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Illecita fornitura di sostanze vietate*). - 1. Chiunque illecitamente fornisce agli atleti, anche a titolo gratuito, i medicinali vietati ovvero adotta i metodi di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero ne favorisce comunque l'utilizzo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il medicinale vietato è acquistato all'estero o proviene da strutture ospedaliere la pena è aumentata.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un dirigente di società o di associazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un dirigente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

3. Le pene previste dai commi 1 e 2 del presente articolo e dagli articoli 11 e 12, sono aumentate fino al doppio se il fatto è avvenuto nei confronti di un minore di anni diciotto.

4. Chiunque produce, introduce nel territorio dello Stato, manipola, detiene o trasporta ai fini di distribuzione, ovvero distribuisce medicinali di cui al comma 2 dell'articolo 1, non essendo in possesso di una specifica autorizzazione prescritta, ai sensi del diritto nazionale e comunitario, è punito con la reclusione da un o a tre anni.

5. La condanna per i delitti previsti dal presente articolo comporta l'interdizione dagli uffici direttivi delle società o associazioni sportive, del CONI, delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI».

10.1 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Al comma 1 sostituire le parole: «con la reclusione da uno a cinque anni» con le altre: con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

10.2 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1 sostituire la parola: «cinque» con l'altra: «tre».

10.3 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2, dopo le parole: «acquistata all'estero» sostituire la parola: «e con l'altra o».

10.4 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Al comma 4 sostituire le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» con le altre: «con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire trenta milioni».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

10.5 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 4 sostituire la parola: «uno» con le altre: «sei mesi» e la parola: «tre» con l'altra: » due».

10.6 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 5, dopo le parole: «la condanna» inserire le seguenti: «passata in giudicato». Aggiungere, inoltre in fine, le seguenti parole: «, previa sospensione cautelare dell'attività a seguito di ipotesi di reato emerse dalle indagini preliminare».

10.7 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10.

(Disposizioni relative all'esito dei controlli)

1. Il responsabile dell'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 5 comunica, entro ventiquattro ore, i risultati delle indagini risultate positive prima alle autorità giudiziarie e successivamente alle autorità sportive.

2. Il giudice accerta le responsabilità del caso di doping segnalato ai sensi del comma 1 ed applica le sanzioni previste dalla presente legge.

3. Le autorità sportive rendono pubblico l'esito dei controlli antidoping ed applicano le sanzioni di propria competenza».

10.0.1 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTELLI, SEMENZATO

Art. 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Sanzioni per gli esercenti professioni sanitarie). – 1. Chiunque nell'esercizio della professione medica o di quella veterinaria prestando la propria assistenza od opera agisca in difformità al dettato dell'articolo della presente legge, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Il farmacista che, in assenza di specifica prescrizione medica, fornisca al praticante attività sportive organizzate farmaci di cui all'articolo 1 o che comunque richiedano ricetta medica, come prescritto nell'articolo 8, comma 2, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

3. La condanna per i delitti di cui all'articolo 1 della presente legge comporta l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione sanitaria».

11.1

LAVAGNINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il medico o l'esercente ad altro titolo una professione sanitaria che, al di fuori di una provata esigenza terapeutica e allo scopo di migliorare le prestazioni sportive, prescrive o fornisce all'atleta farmaci contenenti talune delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 3, o esegue altri interventi esogeni è punito con la reclusione da due a cinque anni».

11.2

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Al comma 1 sostituire le parole: «allo scopo», con le altre: «ed al solo scopo».

11.3

TIRELLI, MANARA

Al comma 1, dopo le parole: «provvedimenti terapeutici», inserire le seguenti: «o metodi».

11.4

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Al comma 1, sostituire le parole: «con la reclusione da due a cinque anni» con le altre: «con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

11.5

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1 sostituire la parole: «due» con la parola: «uno» e la parola: «cinque» con la parola: «tre».

11.6

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1 sostituire le parole: «da due a cinque anni», con le altre: «da uno a tre anni».

11.7

BRUNI

Al comma 2, dopo le parole: «la condanna» inserire le seguenti: «passata in giudicato». Aggiungere inoltre in fine le seguenti parole: «, previa sospensione cautelare dell'attività a seguito di ipotesi di reato emerse dalle indagini preliminari».

11.8

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Al comma 2 sostituire la parola: «cinque» con la parola: «uno» e la parola: «dieci» con la parola: «cinque».

11.9

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2 sostituire le parole: «da cinque a dieci» con le altre: «da due a cinque anni».

11.10

BRUNI

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Sanzioni per l'atleta). – 1. L'atleta che volontariamente si sottopone all'uso delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 3 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. I genitori esercenti la potestà sui minori praticanti attività sportive, i quali consentono che sugli stessi vengano usate le sostanze di cui all'articolo 1, comma 3, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni».

12.1

LAVAGNINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il farmacista che, in assenza di specifica ricetta medica, fornisce all'atleta farmaci di cui all'articolo 1 comma 3, ad eccezione di prodotti che non richiedono ricetta medica, è punito con la reclusione da due a cinque anni».

12.2

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 1, dopo le parole: «l'articolo 1» sostituire la parola: «o» con la parola: «e».

12.3

TIRELLI, MANARA

Al comma 1 sostituire le parole: «da due a cinque anni» con le altre: «con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

12.4

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1 sostituire la parola: «due» con la parola «uno» e la parola: «cinque» con la parola: «tre».

12.5

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1 sostituire le parole: «da due a cinque anni» con le altre: «da uno a tre anni».

12.6

BRUNI

Al comma 2 sostituire la parola: «cinque» con la parola: «uno» e la parola: «dieci» con la parola: «cinque».

12.7

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2 sostituire le parole: «da cinque a dieci anni» con le altre: «da due a cinque anni».

12.8

BRUNI

Dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

«Art. 12-bis.

(Assunzione di sostanze o sottoposizione a metodi vietati)

1. L'atleta che, al fine di modificare artificialmente le proprie energie o le prestazioni dell'animante da lui usato per la competizione sportiva, fa ricorso all'assunzione delle sostanze o alla sottoposizione ai metodi di cui al comma 3 dell'articolo 1, è punito, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.

Art. 12-ter.

(Possesso di sostanze vietate in occasione di competizioni sportive)

1. Chiunque in occasione di competizioni sportive, si è trovato, negli spazi destinati agli atleti, nelle corse, alle gare e al personale addetto, in possesso delle sostanze di cui al comma 3 dell'articolo 1, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire trenta milioni.

Art. 12-quater.

(Applicabilità delle disposizioni della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. Si applicano se ed in quanto compatibili per i procedimenti relativi ai fatti di cui alla presente legge, le disposizioni previste nell'articolo 2 e nell'articolo 3 della legge 13 dicembre 1989, n. 401».

12.0.1

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12.

(Sanzioni per l'atleta)

1. L'atleta che risulti nelle condizioni di cui all'articolo 1 o che rifiuti di sottoporsi ai controlli di cui all'articolo 5 è punito con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

2. All'atleta si applicano, altresì, le sanzioni previste dal CIO, per quanto di competenza dell'autorità sportiva».

12.0.2 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Art. 13.

Al comma 1 dopo la parola: «comitato» inserire le altre: «nazionale e dei comitati regionali».

13.1 TIRELLI, MANARA

Al comma 1, dopo le parole: «del comitato» inserire le parole: «e del nucleo di cui all'articolo 4».

13.2 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «un miliardo» e «due miliardi» rispettivamente con le parole: «tre miliardi» e «cinque miliardi».

13.3 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1999

282^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI

Intervengono i ministri dell'ambiente Ronchi e dei lavori pubblici Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande (n. 88)**

(Parere al Ministro dell'ambiente. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

(L014 078, C13^a, 0012^o)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore RESCAGLIO comunica alla Commissione che dalle ulteriori informazioni da lui assunte risulta che nell'Ente parco della Val Grande il piano del parco è in stato di avanzata predisposizione, sottolineando tra l'altro che si tratta di una situazione assolutamente non generalizzata.

Il ministro RONCHI, nel rilevare che il Ministero dell'ambiente solitamente privilegia il criterio della riconferma in assenza di gravi motivi che possano inficiare l'operato pregresso del candidato, precisa, con riferimento all'iniziativa assunta dalla comunità del parco, che essa deriva essenzialmente dal mancato completamento dell'*iter* di approvazione del piano del parco e dalla mancata definizione della sede, questioni entrambe prossime ad una soluzione. Come ha ricordato il relatore, il piano è prossimo all'approvazione, così come una soluzione sta individuandosi per la sede. Non va però sottaciuto, a merito della professoressa Olmi, che la superficie del parco risulta fortemente incrementata e che

le difficoltà concernenti l'assunzione di personale rappresentano un problema comune a tutti gli enti parco per il quale il Ministero dell'ambiente si è molto adoperato, ottenendo da ultimo la deroga per l'integrale copertura della pianta organica o con il personale attualmente impiegato o attraverso provvedimenti di comando. In conclusione, il Ministro conferma poi l'esistenza di un'intesa con la regione Piemonte sulla candidatura.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole.

La proposta è approvata, risultando dallo spoglio delle schede 9 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 schede bianche.

Partecipano alla votazione i senatori: Bortolotto, Capaldi, Carcarino, Giovanelli, Maggi, Manfredi, Parola, Rescaglio, Rizzi, Bruno Ganeri (in sostituzione della senatrice Squarcialupi), Staniscia e Veltri.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C13^a, 0014^o)

Il presidente GIOVANELLI fa presente che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle comunicazioni all'ordine del giorno. Avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso. La Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Dibattito sulle comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici sulle linee generali di politica ambientale del suo Dicastero, rese nella seduta del 28 gennaio 1999

(R04b 003, C13^a, 0009^o)

Riprende la procedura informativa sospesa nella seduta del 28 gennaio scorso.

Si apre il dibattito sulle comunicazioni del Ministro.

Il senatore VELTRI, premessa la condivisione degli indirizzi programmatici del Ministero dei lavori pubblici da parte del proprio Gruppo, suggerisce l'opportunità di una più puntuale precisazione di alcuni aspetti concernenti in primo luogo il riordino dei Ministeri con riferimento ai profili urbanistici e di gestione territoriale, nonché la riorganizzazione interna del Ministero dei lavori pubblici a legislazione vigente, tenendo conto delle novità recate dai «cosiddetti provvedimenti Bassanini». Richiamandosi poi all'intendimento di promuovere una nuova cultu-

ra della pianificazione e della programmazione, suggerisce che sia incentrata sul rafforzamento dei canali di comunicazione fra centro e periferia nonché sulla cosiddetta progettualità dal basso. Occorre poi in tale contesto individuare una riallocazione delle risorse e degli interventi, che rafforzi il ruolo del Ministero dei lavori pubblici nell'ambito delle proposte recentemente formulate dal Governo per lo sviluppo e l'occupazione nel Mezzogiorno, secondo quanto assicurato dallo stesso Presidente del consiglio dei ministri dopo la Conferenza di Catania. Espresso l'avviso, con riferimento all'abusivismo, che una certa differenziazione di trattamento degli immobili abusivi sia imposta dalle differenti motivazioni che possono aver indotto il cittadino a commettere l'abuso, chiede come il Governo intenda prendere in considerazione e dar seguito alla mozione approvata dal Senato sul ponte sullo Stretto di Messina. Soffermatosi poi sui gravi ritardi di attuazione della legge n. 36 del 1994, dovuti secondo lui ad un intreccio di responsabilità centrali e periferiche, il senatore Veltri si dichiara non pienamente soddisfatto delle comunicazioni rese in materia di difesa del suolo. A suo avviso, il Ministero dei lavori pubblici deve recare più forte impulso alla rimozione degli ostacoli che impediscono il buon funzionamento dei bacini: segnalazioni molto chiare sono contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo e sulla risoluzione in materia votata dall'Assemblea del Senato: nell'ambito di tali segnalazioni un'importanza centrale riveste l'eccessivo numero di organi investiti di competenze, soprattutto nei bacini di rilievo nazionale, e la conseguente confusione di ruoli che renderà inefficace anche l'incremento di risorse finanziarie destinate al settore. Prospettata l'opportunità di una modifica della legge n. 267 del 1998, il cui contenuto, unitamente al recente documento di indirizzo, rischia di confliggere con le esigenze di programmazione ordinaria, sottolinea infine la necessità di un piano di manutenzione dei bacini idrografici.

Il senatore RIZZI rammenta l'inefficienza nella spesa degli organi amministrativi incaricati della gestione dei finanziamenti di origine europea, con conseguente perenzione dei relativi fondi; richiede dati sulla attività delle autorità di bacino, attesa la loro scarsa funzionalità. In presenza di mere petizioni di principio, si rendono necessari atti concreti sulla difesa del suolo, la quale, nelle aree soggette a frane, richiede misure di forestazione apposite: anche per questo si è verificata in passato una grave lacuna progettuale, che ha determinato il mancato utilizzo di circa 1.000 miliardi di origine europea.

Il senatore MANFREDI giudica non entusiasmante il consuntivo dell'operato del Dicastero dei lavori pubblici negli ultimi anni: la legge sulle locazioni recentemente approvata non innova rispetto alla situazione esistente, mantenendosi gravemente sbilanciata a favore degli inquilini; la dimostrazione è data dalle vicende del contratto nazionale, che registrerebbero la mancata firma da parte dell'UPPI, associazione che raccoglie i piccoli proprietari. I termini cronologici ambiziosamente fissati nella legge n. 267 del 1998 sono rimasti nei fatti inadempiti, aggravan-

do la situazione di mancata attuazione della legge sulla difesa del suolo; del resto, la miopia programmatoria – derivante da una pianificazione troppo a breve termine – è dimostrata anche dalle vicende dell'Anas.

Il controllo sul territorio, se si sviluppasse *a priori*, consentirebbe di intervenire con maggiore efficacia contro l'abusivismo edilizio; anche la suddivisione di competenze che si registra nella difesa del suolo rappresenta un grave ostacolo nell'adempimento degli obblighi di legge, mantenendo ampi settori del territorio nazionale ancora privi di reali misure di salvaguardia contro il dissesto idrogeologico.

Il senatore BORTOLOTTO adduce la vicenda della proroga delle concessioni autostradali per dimostrare il grave *deficit* programmatico nel quale versano le opere pubbliche: l'attuazione delle direttive comunitarie sull'estensione del meccanismo degli appalti, invece, consentirebbe di fuoriuscire da un meccanismo sostanzialmente espropriativo delle competenze degli organi elettivi territoriali, per privilegiare progetti a minor impatto ambientale (come ad esempio quelli auspicati in sede parlamentare per quanto riguarda la pedemontana veneta).

L'attuazione della legge «Galli» non giustifica il ricorso alla captazione idrica in punti sempre più vicini alle sorgenti: al contrario, maggiori controlli contro l'inquinamento dovrebbero ottenere una tutela della qualità delle acque lungo tutto il percorso fluviale. La figura dell'ispettore del Delta del Po meriterebbe di essere ripristinata, per un maggior controllo del territorio contro la subsidenza costiera; i tempi andrebbero anche accelerati per quanto riguarda la realizzazione da un lato di un Ministero del territorio e dell'ambiente, dall'altro di un Ministero dei trasporti e delle infrastrutture. Infine, esprime disappunto per i termini (pari a tre lustri) che sarebbero stati introdotti alla Camera dei deputati circa l'adozione di piani di risanamento per gli elettrodotti; stante la mancata applicabilità della valutazione di impatto ambientale per molti di questi, si augura che da parte del Governo giunga un impulso ad una più rigorosa delimitazione dei campi elettromagnetici, nel corso dell'esame dei relativi disegni di legge nell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore MAGGI richiede che la posizione del Governo sulle tematiche affrontate dal Ministro nelle sue comunicazioni sia resa in coordinamento con gli altri Dicasteri, offrendo dati precisi e posizioni impegnative: la globalità delle questioni affrontate, infatti, sfugge alle competenze di un unico Dicastero, in quanto riguarda cofinanziamenti europei, ritardi infrastrutturali, obsolescenze burocratiche, programmazione territoriale, riparto con le regioni, riordino amministrativo, difesa del suolo, abusivismo edilizio e politica della casa.

Il presidente GIOVANELLI nella crisi dei Lavori pubblici come centro di spesa ravvisa l'occasione per ricercare una nuova identità: le funzioni del Dicastero da un lato si estendono a materie contigue, dall'altro ricercano un raccordo con tutti gli enti territoriali. I due strumenti che il Parlamento ha apprestato, nella prima parte della legislatu-

ra, consentono al Governo di indirizzarsi verso ambiti nei quali la gestione delle risorse e del territorio può effettuare un salto qualitativo, tale da mettere alla prova le strutture amministrative interessate: la nuova legge sulle locazioni abitative e gli incentivi fiscali per il recupero nell'edilizia. Tali norme, peraltro migliorabili, tendono ad aumentare la qualità dell'edificato e del suo utilizzo senza consumare risorse ambientali: anzi, l'utilizzazione ineguale degli incentivi rappresenta la dimostrazione della necessità di coglierne anche la valenza occupazionale, soprattutto nel Mezzogiorno.

La legge sugli appalti deve essere gestita, anche in rapporto al contenzioso: nella scala di priorità occorre innalzare il valore dell'interesse pubblico alla conclusione dell'opera, evitando gli automatismi rappresentati dai sequestri giudiziari o dalle sospensive dei tribunali amministrativi regionali (il ministro MICHELI chiosa citando i recenti casi di Venezia e di Milano). La sottovalutazione iniziale della catastrofe frana in Campania del maggio scorso ha fatto emergere le insufficienze politiche ed amministrative del modello di gestione della difesa del suolo a più centri di responsabilità: la questione del centro unico, da attribuire al Ministero dell'ambiente, va affrontata al più presto, superando anche la troppo vasta ripartizione di competenze sulle acque.

L'inefficacia del condono edilizio, dimostrata dal proliferare dell'abusivismo, va superata con un meccanismo di disincentivi e con la chiara identificazione di responsabilità: il sindaco ha dimostrato in passato la sua strutturale inidoneità a svolgere il controllo preventivo che, unico, può rappresentare il deterrente più efficace al dissesto edilizio del territorio. La semplificazione delle procedure urbanistiche, infine, non sconta l'esistenza di vincoli posti sul 48 per cento del territorio nazionale dalle Sovrintendenze ai beni storici ed artistici: va valorizzata la funzione del relativo Ministero, recentemente oggetto di riordino, ma occorre circoscrivere la tutela solo alla fascia più alta dei relativi valori artistico-paesaggistici.

Il senatore SPECCHIA, richiamandosi alla relazione nonché ad alcune dichiarazioni di stampa rese dal Ministro, si sofferma in primo luogo sull'aspetto del rischio idrogeologico che a suo avviso è strettamente connesso con il riordino dell'assetto istituzionale. Il recente trasferimento di competenze a strutture ministeriali invariate si sta rivelando, ad avviso della sua parte politica, molto controproducente. Il Governo non sembra aver ancora maturato una posizione chiara ed univoca sulla questione laddove il proprio Gruppo da tempo ha indicato come unica strada percorribile la creazione di un Ministero dell'ambiente e del territorio che riassuma anche le competenze in materia di protezione civile, trasporti e comunicazioni. Riconosciuta la positività della decisione di incentivare il recupero del patrimonio esistente, esprime l'avviso che per qualificare concretamente una politica in tal senso non si possa prescindere dal riservare la necessaria attenzione ai centri storici. In materia di abusivismo, giudica poi non soddisfacente l'approccio che privilegia gli abbattimenti senza incidere decisamente sulla prevenzione e sull'eliminazione delle cause, nonché sull'intensificazione dei controlli e il prose-

guimento dell'azione di semplificazione, secondo una filosofia che era ad esempio contenuta nel provvedimento in materia emanato a suo tempo dal governo Berlusconi. Con riferimento poi al risanamento e trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, chiede al Ministro come vengano giudicate le dichiarazioni critiche ripetutamente rese dal commissario straordinario Pallesi sull'operato di parlamentari del proprio Gruppo che, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno chiesto l'acquisizione di elementi conoscitivi al momento dell'esame del disegno di legge sull'ente stesso. Dopo aver chiesto altresì notizie sulla futura collocazione del commissario straordinario e dei pochi consulenti, esprime molte riserve sulla bozza di decreto legislativo sulla trasformazione dell'Ente attualmente all'esame della Commissione per la riforma amministrativa per l'espressione di un parere che invece avrebbero più opportunamente dovuto esprimere le Commissioni di merito secondo la logica della legge n. 549 del 1995. In ogni caso, lo schema di decreto non è condivisibile neanche nel merito e sarebbe opportuna una sua totale riscrittura da parte del Governo. In conclusione, il senatore Specchia segnala poi come estremamente gravi le notizie in merito alla destinazione di una parte dei fondi recentemente concessi dallo Stato per il risanamento dell'Ente alla costituenda in società per azioni.

Il senatore RESCAGLIO giudica apprezzabile l'impostazione del contenuto della relazione del Ministro, di cui coglie con particolare soddisfazione la sottolineatura di una forte esigenza di coordinamento tra interventi centrali e interventi delle regioni e delle autonomie locali, nonché l'impegno dichiarato in merito ad un'ulteriore accelerazione dei tempi per la realizzazione di opere pubbliche. Anche le dichiarazioni rese in materia di difesa del suolo rappresentano un giusto segnale, atteso che il settore necessita di un'azione di intervento molto laboriosa e massiccia.

Il senatore MANFREDI interviene per dichiarare la condivisione di quanto affermato dal senatore Bortolotto sugli elettrodotti.

Il presidente GIOVANELLI, dichiarato chiuso il dibattito, rinvia lo svolgimento della replica del Ministro, attesa la concomitanza dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 17,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1999

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono l'ingegner Raul Ragazzoni, consulente capo progetto riorganizzazione C.U.P. (Centro Unico Prenotazione) dell'Azienda USL di Modena e il dottor Claudio Vagnini, responsabile C.U.P. del distretto di Modena della stessa Azienda.

La seduta inizia alle ore 15,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C34ª, 0013ª)

Il Presidente TOMASSINI informa che nel quadro del settore di indagine concernente le *Aziende Ospedaliere* (coordinato dalla senatrice Castellani) una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta effettuerà, nei giorni 1 e 2 marzo 1999, un sopralluogo all'Azienda Ospedaliera «San Martino» di Genova nonché alla Azienda ospedaliera di Varese (in particolare ai presidi ospedalieri «F. Del Ponte» e «Fondazione Macchi»).

Ricorda che tale iniziativa rientra nel calendario dei lavori deliberato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 16 settembre 1998.

Rammenta infine che, ai sensi dell'art. 14, quinto comma, del Regolamento interno della Commissione di inchiesta, nel corso dei sopralluoghi fuori sede, in via eccezionale, l'attività di cui all'art. 15 (testimonianze e confronti) può essere svolta anche da una delegazione, previa deliberazione della Commissione medesima.

Non essendovi osservazioni, per il sopralluogo sopra descritto resta così stabilito.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI DELLA ODIERNA SEDUTA
(R033 004, C34ª, 0001ª)

Il Presidente informa che per l'odierna seduta, nel corso della quale avranno luogo le audizioni dell'ingegner Raul Ragazzoni, consulente capo progetto riorganizzazione C.U.P. (Centro Unico Prenotazione)

dell'Azienda USL di Modena e del dottor Claudio Vagnini, responsabile C.U.P. del distretto di Modena della stessa Azienda, sono state disposte, ai sensi dell'art. 12, primo comma, del Regolamento interno della Commissione, la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

Audizione dell'ingegner Raul Ragazzoni, consulente capo progetto riorganizzazione C.U.P. (Centro Unico Prenotazione) dell'Azienda USL di Modena e del dottor Claudio Vagnini, responsabile C.U.P. del distretto di Modena della stessa Azienda, sulle tematiche relative alle «liste di attesa» ospedaliere (A010 000, C34^a, 0001^o)

Il Presidente avverte che alla odierna audizione, che ha lo scopo di approfondire tematiche connesse con il fenomeno delle «liste di attesa» ospedaliere, intervengono l'ingegner Raul Ragazzoni, consulente capo progetto riorganizzazione C.U.P. (Centro Unico Prenotazione) dell'Azienda USL di Modena e il dottor Claudio Vagnini, responsabile C.U.P. del distretto di Modena della stessa Azienda.

Fa inoltre presente che, concluse le esposizioni degli esperti intervenuti alla seduta, gli onorevoli commissari avranno modo di esprimere osservazioni e formulare quesiti.

Ha quindi la parola il dottor Claudio Vagnini il quale, nell'illustrare il funzionamento del Centro unico di prenotazione, dà preliminarmente conto delle varie fasi operative legate alla erogazione delle prestazioni ambulatoriali. Agli sportelli del Centro hanno luogo la prenotazione diretta e l'inserimento in «liste d'attesa» mentre lo smistamento delle urgenze è assicurato sempre mediante il medico del C.U.P. e le apposite agende gestite *ad hoc*. Attività di ufficio di retrospostello (*Back office*) riguardano invece la organizzazione dei calendari; lo spostamento o cancellazione di disponibilità; la gestione e «pulizia» delle liste d'attesa; l'attivazione di servizi attraverso segreteria telefonica. Altre operazioni riguardano la organizzazione delle operazioni di incasso; il recupero dei ticket inevasi; il recupero di prestazioni in mobilità; la valutazione delle domande di rimborso; la gestione delle segnalazioni e degli esposti; il rapporto con le direzioni sanitarie nonché il supporto a nuovi progetti.

Per quanto riguarda la gestione dell'elenco di pazienti in attesa di prenotazione il dottor Vagnini osserva che le relative liste hanno una «gestione a sportello», mediante apposito sistema informatico. Al paziente viene consegnata una stampa di conferma dell'inserimento in lista, mentre l'elenco dei pazienti scorre automaticamente con prenotazione via software, man mano che si aggiungono disponibilità in agenda.

La prenotazione viene inviata a domicilio, tranne nei casi in cui il tempo a disposizione sia così breve da imporre una chiamata telefonica diretta.

L'oratore conclude illustrando accorgimenti individuati sia dal lato offerta che dal lato domanda per ridurre la lunghezza delle liste.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola all'ingegner Raul Ragazzoni, consulente capo progetto riorganizzazione C.U.P. della Azienda USL di Modena.

L'oratore premette che l'Azienda USL di Modena è sorta il 1° luglio 1994 e serve un bacino di utenza di 615 mila residenti. Descritte poi le caratteristiche di tale USL, nell'ambito della quale operano circa 500 medici di base che dettano prescrizioni per i rispettivi malati, rileva che all'inizio del 1997 venivano registrati tempi molto lunghi di attesa per ottenere una prenotazione. Attualmente la situazione è sensibilmente migliorata.

Quindi, con il supporto di grafici, l'ingegner Ragazzoni dà analitica illustrazione delle iniziative adottate per migliorare il servizio di prenotazione a Modena.

Conclusa la esposizione degli esperti prendono la parola i senatori CAMERINI, CASTELLANI, BERNASCONI, PIANETTA, BRUNI e il Presidente TOMASSINI.

Il senatore CAMERINI pone quesiti in ordine: al rapporto tra numero di prenotazioni ed abitanti che insistono nel territorio della USL; alle preferenze espresse dai pazienti; alla frequenza di richiesta di tali preferenze; alla possibilità di prenotazioni dirette in parallelo a quelle collegate al C.U.P.; alla reattività dei medici rispetto al modello di prenotazione descritto nonché, infine, agli accorgimenti adottati per evidenziare richieste inappropriate.

La senatrice CASTELLANI chiede chiarimenti sui tempi medi di attesa per assicurare una prenotazione e ai criteri per individuare la priorità delle urgenze. Dopo avere domandato se la organizzazione del C.U.P. trova gradimento presso la cittadinanza, la senatrice Castellani sollecita approfondimenti sull'organico di personale che opera nei distretti.

Ad avviso della senatrice BERNASCONI occorre chiarire se e come il C.U.P. abbia modificato la situazione del pronto soccorso e quale incidenza l'attivazione di tale entità abbia avuto sulle singole strutture.

Secondo il senatore PIANETTA va approfondito il livello di percezione da parte del pubblico delle innovazioni introdotte a Modena.

Il senatore BRUNI pone quesiti sulla entità delle liste di attesa e ricorda che tale problema nasce anche dalla quantità di prescrizioni fatte dai medici di base.

Interviene infine il Presidente TOMASSINI ponendo quesiti sulle caratteristiche e sulla capacità di relazione con il pubblico del gruppo di lavoro addetto al C.U.P. Fatto poi presente che occorre precisare in tema di interventi di urgenza, ordinari e ad attesa determinata, che cosa si riscontrava in precedenza e come ora tali aspetti vengano affrontati,

conclude sottolineando l'opportunità di chiarire il funzionamento degli uffici di pubblica tutela.

Replicano agli intervenuti l'ingegner Raul Ragazzoni ed il dottor Claudio Vagnini fornendo chiarimenti sui quesiti posti e riservandosi di far pervenire alla Commissione memorie scritte a completamento della illustrazione dei temi affrontati. Gli oratori concludono sottolineando come il piano di lavoro cui essi si dedicano sia molto impegnativo ed esprimendo soddisfazione poiché, al momento, le richieste di prenotazione di prestazioni mediche hanno risposte quasi immediate.

Il Presidente TOMASSINI rivolge espressioni di ringraziamento agli ospiti, i quali prendono congedo.

La seduta termina alle ore 16,35.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1999

127ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TAPPARO

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1637) CORTIANA ed altri – Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive

(1660) LAVAGNINI ed altri – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping

(1714) SERVELLO ed altri – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)

(1945) DE ANNA ed altri – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione. Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 28 gennaio.

Il relatore BETTAMIO riferisce sui provvedimenti in titolo rilevando come la Giunta non possa esprimersi anche sul testo unificato elaborato dalla 12ª Commissione il quale, peraltro, pur introducendo talune modifiche significative rispetto all'articolato dei disegni di legge in esame, non incide su aspetti di particolare importanza sotto il profilo comunitario. Il dibattito nella Commissione di merito è infatti incentrato su questioni quali la definizione di sostanze dopanti e la natura delle sanzioni da comminare agli atleti che utilizzano tali sostanze oltre che ai medici, ai farmacisti ed ai fornitori di sostanze vietate. Al settore sono applicabili la Convenzione contro il *doping* del Consiglio d'Europa del 16 novembre 1989 nonché indicazioni desumibili da atti comunitari, che non producono tuttavia effetti vincolanti, quali la risoluzione del Consiglio su un codice di condotta

antidoping, del 1992, e la risoluzione del Parlamento europeo sullo sport e il *doping*, del 1994.

Rilevando come i disegni di legge in titolo siano in linea con i suddetti atti l'oratore propone quindi di esprimere parere favorevole.

Il senatore BESOSTRI osserva come nell'esame svolto in sede consultiva dalla 1ª Commissione sul disegno di legge n. 1797 sia stato eccepito che non possono essere assunte quali parametri di riferimento le regole adottate dal Comitato internazionale olimpico, organismo disciplinato dal diritto nazionale elvetico. L'unica normativa europea applicabile è quella definita dalla citata Convenzione del Consiglio d'Europa, entrata in vigore a seguito della ratifica da parte del numero prescritto di Stati membri; l'oratore, pertanto, concorda con la proposta del relatore.

Il relatore BETTAMIO precisa che l'Italia ha già ratificato, con la legge n. 522 del 1995, la Convenzione del 1989, che reca in appendice un elenco di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze e metodi *doping*, da ritenere tuttavia superato sia perché alcune sostanze non sono più in produzione sia perché altre non sono più considerate dopanti.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini emersi.

MATERIE DI COMPETENZA

Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

(R050 001, C23ª, 0003ª)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 12 novembre 1998.

Il presidente relatore TAPPARO illustra un progetto di relazione sulla materia in titolo ricordando come tale problematica sia stata sollevata a seguito di un dibattito avviato dalla Giunta sul ruolo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali nel sistema istituzionale europeo e sui poteri attribuiti alla Commissione e ad altri organismi comunitari. La relazione si incentra su aspetti quali lo sviluppo del dibattito parlamentare e politico sui seguiti da dare al Trattato di Amsterdam, il riscontro di un *deficit* democratico nel sistema delle istituzioni comunitarie, la posizione che vengono rispettivamente ad assumere Consiglio, Parlamento europeo e Commissione nel processo di riforma e la definizione, infine, dei caratteri che devono connotare l'Europa che si intende realizzare, sommatoria di Stati oppure entità di tipo federale.

L'oratore sottolinea altresì come l'esame di tale materia dovrebbe consentire di individuare i nodi che determinano una situazione di scar-

sa democraticità, riscontrabile essenzialmente nel rapporto tra Commissione e Parlamento europeo. Benché il Trattato di Amsterdam abbia infatti attribuito maggiori poteri al Parlamento esso mantiene una scarsa influenza sulla Commissione e per tale motivo si dovrebbe perseguire un'ulteriore riforma, volta ad introdurre l'elezione diretta del Presidente della Commissione da parte dell'Assemblea di Strasburgo ovvero una sua indicazione già all'atto della campagna per le elezioni europee, in termini analoghi a ciò che si è verificato in occasione delle ultime elezioni politiche italiane. Nella relazione viene anche configurata, nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione, la possibilità di nominare dei Vice Commissari onde evitare una composizione pletorica dell'Esecutivo di Bruxelles.

Rilevando tra i nodi istituzionali lasciati irrisolti dal Trattato di Amsterdam la ridefinizione della composizione della Commissione, la ponderazione del voto nel Consiglio e l'estensione del voto a maggioranza qualificata, l'oratore non ritiene che i limiti di democraticità dell'attuale sistema istituzionale siano esclusivamente ascrivibili alla mancata soluzione del problema della sussidiarietà. Un importante profilo di questo argomento, peraltro, potrà essere esaminato dalla Giunta con l'audizione del Direttore della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, prevista la prossima settimana nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso sulla partecipazione delle Regioni al procedimento normativo comunitario.

Il Presidente relatore osserva altresì come tali problematiche siano state esaminate anche nella recente Conferenza di Vienna dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, in occasione della quale il Presidente della Camera, Violante, ha illustrato specifiche proposte inerenti l'applicazione del principio di sussidiarietà e il Vice Presidente del Senato, Rognoni, ha esposto la mozione approvata dall'Assemblea sull'elezione diretta del Presidente della Commissione europea nonché ha suggerito la configurazione di un *referendum* europeo per avvicinare i cittadini alle istituzioni comunitarie. Un maggiore coinvolgimento dei cittadini nella costruzione europea è anche legato all'approfondimento di questioni quali un più efficace coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella produzione legislativa comunitaria, alla definizione di un'effettiva politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione e alla realizzazione di un'effettiva politica comune per l'occupazione. L'accento rivolto negli ultimi anni ad aspetti come il mercato interno e l'integrazione finanziaria ha invece impresso nei cittadini la sensazione che i temi europei siano loro lontani. In questo quadro occorre evitare che la Commissione permanga essenzialmente la depositaria di poteri burocratici e assumere iniziative volte ad allargare la partecipazione al processo decisionale comunitario.

Il Presidente relatore, infine, esprime la massima disponibilità ad accogliere eventuali osservazioni e propone di rinviare il seguito del dibattito al fine di definire un documento sufficientemente approfondito, idoneo a richiamare l'attenzione del Parlamento sui nodi del processo di riforma istituzionale.

Il senatore BETTAMIO rileva che il nuovo Trattato già prevede una votazione del Presidente della Commissione da parte del Parlamento

europeo, senza la cui approvazione essa non può essere costituita. Occorre tuttavia riconoscere che l'Assemblea di Strasburgo non si trova in una posizione tale da consentirle di gestire eventuali crisi politiche nei rapporti con la Commissione.

Il presidente relatore TAPPARO osserva che nel suo progetto di relazione viene riconosciuto il rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo conseguente al Trattato di Amsterdam ma si sottolinea come tale progresso non sia ancora sufficiente. La designazione dei componenti della Commissione resta infatti una prerogativa dei Governi mentre sarebbe opportuno pervenire ad una dialettica analoga a quella che negli Stati membri si instaura tra i Parlamenti e i rispettivi Governi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1999

(pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,45.

Disegni di legge:

(S. 3749) Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paissan e Brunale; Migliori ed altri; Pistelli

(S. 3196) Sen. MARRI e TURINI – Trasferimento alla regione Toscana e valorizzazione della tenuta di San Rossore già Presidenza della Repubblica

(Parere alla 1^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole sul disegno di legge S. 3749 e parere non ostativo condizionato sul disegno di legge S. 3196)

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (AN), *relatore*, riferisce che il disegno di legge n. 3749, approvato con larghissimo consenso dalla Camera dei deputati, prevede il passaggio al demanio della regione Toscana della tenuta di San Rossore, che attualmente fa parte della dotazione del Presidente della Repubblica. L'articolo 1, inoltre, stabilisce che la gestione della tenuta, affidata già dal 1995 in virtù di un'apposita convenzione alla regione Toscana, avvenga nel rispetto della legge-quadro sui parchi. L'articolo 2, che riprende il nucleo essenziale del disegno di legge n. 3196 d'iniziativa dei senatori Marri e Turini, prevede un apposito Comitato di presidenza, composto da esponenti degli enti territoriali interessati e da un rappresentante delle associazioni ambientaliste, e presieduto dal presidente della regione. Esso ha il compito di selezionare i progetti mirati alla valorizzazione della tenuta. Ai sensi dell'articolo 3 il personale della Presidenza della Repubblica attualmente in servizio nella tenuta rimane addetto alla stessa in posizione di comando presso la regione Toscana. Gli articoli 4 e 5 contengono disposizioni di carattere fi-

nanziario. L'articolo 6 abroga, infine, le norme della legge n. 32 del 1957 relative all'appartenenza della tenuta alla dotazione presidenziale.

Quanto al disegno di legge S. 3196, esso risulta sostanzialmente ricompreso nel testo approvato dalla Camera.

In conclusione, il relatore formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminati i disegni di legge S. 3749 e S. 3196, recanti disposizioni relative alla tenuta di San Rossore;

considerato che il trasferimento alla regione Toscana della proprietà della tenuta di San Rossore, in regime di inalienabilità, ne consentirà la più alta valorizzazione nel rispetto dei principi di salvaguardia ambientale di cui alla legge n. 394 del 1991;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 3749, nonché parere non ostativo sull'abbinato disegno di legge n. 3196 a condizione e nei limiti in cui non contrasti con il disegno di legge n. 3749».

La Commissione approva.

Intervengono Carmine TALARICO, presidente della provincia di Crotone, e Piero ANTONELLI, dirigente dell'UPI.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse

Audizione di una delegazione dell'Unione delle province d'Italia (UPI)

(Ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera dei deputati - Svolgimento e conclusione)

(R039 004, B40^a, 0016^o) (R048 000, B40^a, 0002^o)

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente, consentendovi la Commissione, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Così rimane stabilito. Svolge, quindi un intervento introduttivo sui temi oggetto dell'audizione.

Carmine TALARICO, *presidente della provincia di Crotone*, svolge una relazione sull'argomento dell'audizione.

Il deputato Eugenio DUCA e il senatore Giuseppe TURINI pongono quesiti, cui risponde Carmine TALARICO.

Il presidente Mario PEPE, infine, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

L'Ufficio di presidenza integrato si è riunito dalle 14,20 alle 14,25 sulla programmazione dei lavori della Commissione.

(R029 000, B40^a, 0006^o)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1999

(antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 12,30.

**Gruppo di lavoro concernente l'esame delle problematiche concernenti il
back-end del ciclo combustibile nucleare (scorie radioattive) ed i traffici illeciti
di rifiuti radioattivi**

(A007 000, B37^a, 0010^o)

Il gruppo di lavoro, coordinato dal Presidente Massimo Scalia, si è riunito dall 12,30 alle ore 13,45, per predisporre una bozza di documento in ordine all'istituzione dell'Agenda nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi.

La seduta termina alle ore 13,45.

(pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,45.

Sulla pubblicità dei lavori

(R033 004, B37^a, 0075^o)

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del professor Walter Ganapini, presidente dell'ANPA

(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, invita il professor Ganapini a prendere la parola, in particolare sulle attività organizzative e gestionali poste in essere negli ultimi mesi.

Il presidente dell'ANPA, Walter GANAPINI, osserva innanzitutto che l'assetto generale dell'Agenzia da lui presieduta è in via di consolidamento e che nell'ultimo anno si possono registrare considerevoli modifiche rispetto alla situazione preesistente, ricordando in particolare che le necessità di riordino sia sotto il profilo organizzativo che sotto quello gestionale sono anche conseguenza delle prescrizioni dettate dalle cosiddette «norme Bassanini».

Particolare importanza rivestono sia la definizione di un completo sistema informatico per censire tutti i dati inerenti alle problematiche di natura ambientale, sia l'istituzione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente che in alcune regioni non sono ancora state predisposte.

Dopo aver riassunto la situazione riguardante il personale, che verrà inserito fra quello degli enti pubblici di ricerca, sottolinea che lo sforzo di consolidamento degli ultimi mesi ha portato l'ANPA a definire un'apertura verso le esigenze del sistema industriale, di quelle delle piccole e medie imprese in particolare, di quelle del commercio nonché del mondo dell'associazionismo e del volontariato.

Fa conoscere dettagliatamente le funzioni assegnate alle strutture dipartimentali in cui è divisa l'ANPA e le caratteristiche del progetto speciale per il Mezzogiorno; ricorda anche che finora sono state costituite oppure già definite quindici agenzie regionali e specifica che quella per la Lombardia a regime avrà alle proprie dipendenze circa 1.700 unità, precisando che l'intero «sistema» ANPA più ARPA avrà un totale a regime di 15 mila-17 mila addetti, mentre al momento attuale ne esistono circa 7.500.

Passa poi a sintetizzare le principali attività svolte dall'ANPA nei mesi scorsi, specificando in particolare che nel luglio scorso sono stati predisposti i provvedimenti attuativi del «decreto Ronchi», sotto la supervisione del professor Gerelli come coordinatore del *team* scientifico; fa anche conoscere le caratteristiche dell'operazione cosiddetta «emergenza ambientale», con la definizione di rapporti sempre più stretti con altri organismi delegati ai controlli sul territorio, con il Governo (in particolare con il Ministero dell'ambiente), con il Parlamento e con le istituzioni europee, nonché con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti e con l'Albo degli smaltitori.

Il dirigente dell'ANPA, Silvia CALAMANDREI, sintetizza il ruolo di supporto svolto dall'Agenzia al fine di favorire nel sistema industriale l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, soffermandosi in particolare sul cosiddetto «obiettivo uno» relativo al decollo economico delle regioni meridionali.

Dopo aver osservato che le piccole e medie imprese nonché quelle artigianali hanno finora incontrato notevoli difficoltà ad adeguarsi alla normativa vigente, sottolinea le attività promosse dall'ANPA per la diffusione nel sistema industriale della certificazione ambientale europea EMAS.

Il senatore Giovanni POLIDORO (PPI) svolge diffuse osservazioni sul sistema dei controlli ambientali da parte degli organismi ad essi de-

legati ed osserva che la situazione appare difficile nelle regioni meridionali ma anche nel resto del territorio nazionale: dalle notizie pervenute e dalle audizioni effettuate la Commissione ha infatti potuto accertare che anche nelle regioni settentrionali esistono notevoli problemi attinenti al controllo sul sistema industriale, affinché esso rispetti la normativa vigente ed acquisisca una sensibilità nuova e moderna nei confronti delle esigenze dell'ambiente.

Chiede quindi al professor Ganapini che siano fornite notizie ed elementi per rendere edotta la Commissione della reale volontà dell'ANPA di attivare tutte quelle procedure che servano ad innovare rispetto al passato.

Il senatore Luigi GRILLO (FI) chiede innanzitutto che sia fornita alla Commissione l'intera documentazione riguardante le differenti problematiche connesse all'attività complessiva dell'ANPA.

Nella sua regione, la Liguria, non risultano controlli efficaci svolti dall'ANPA: nonostante le ripetute denunce espresse alcuni anni orsono in Parlamento, non appare risolta la questione relativa allo smaltimento dei rifiuti, sia in ambito regionale che in quello nazionale. Ritiene, a tale proposito, che l'ANPA debba farsi promotrice di un'informazione capillare e continuativa presso l'opinione pubblica per far conoscere la gravità della situazione legata al ciclo dei rifiuti.

Conclude osservando che la soluzione di tale problema varrebbe ad avvicinare l'Italia ai Paesi esteri più avanzati, evitando condizioni di sottosviluppo in molte parti del territorio nazionale.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, si limita a precisare, riguardo alle affermazioni del senatore Grillo, che la messa a punto dell'intero sistema dei controlli sotto il profilo ambientale riguarda un insieme di organismi, di cui naturalmente fa parte anche l'ANPA.

Il professor Walter GANAPINI si dichiara d'accordo con le valutazioni formulate dal senatore Polidoro.

Non può non definire preoccupante l'attuale assetto dei controlli in molte parti del territorio nazionale: vi sono, ad esempio, notevoli differenze in materia anche fra regioni limitrofe e considerate dal punto di vista economico-industriale assai sviluppate, come la Toscana e l'Emilia-Romagna.

È preoccupazione preminente dell'ANPA favorire la più completa omogeneizzazione delle procedure e delle attività che vanno a concretizzare i controlli: a tal fine, preannuncia che nel prossimo mese di aprile sarà organizzato un seminario fra l'Agenzia nazionale e quelle regionali per accelerare tale processo.

Premesso che anche nelle regioni settentrionali la situazione relativa ai controlli non appare positiva, ritiene che un aspetto importante del ruolo di guida che dovrà svolgere l'ANPA sia quello di favorire il passaggio da una «filosofia» di controllo di tipo inquisitivo ad un'altra che permetta l'acquisizione da parte del sistema industriale

di una mentalità del tutto nuova nella gestione dei rifiuti, ciò che varrà anche a sviluppare la competitività delle aziende.

Ricordato che l'agenzia regionale per la Liguria dispone attualmente di circa 600 unità, sottolinea che le risorse necessarie per incentivare le attività connesse al sistema dei controlli sarebbero ben superiori a quelle disponibili; dopo aver precisato le competenze dell'ANPA rispetto ad altri organismi pubblici, conclude condividendo appieno l'esigenza di favorire concretamente la divulgazione delle problematiche ambientaliste presso l'opinione pubblica.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, osserva che la Commissione monocamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti nella scorsa legislatura ha affrontato la questione delle cosiddette «navi a perdere»: chiede quale documentazione possa essere fornita in merito alla Commissione da parte dell'ANPA.

Chiede poi i dati inerenti in particolare agli impianti ed alla quantità di rifiuti trattati connessi ai periodi in cui sono stati decisi i commissariamenti per la gestione dei rifiuti in alcune regioni meridionali, insieme ad una valutazione sui costi sostenuti e sui tempi utilizzati per le diverse procedure.

Lo scorso anno la Commissione ha promosso una ricerca con tutti i comuni italiani circa le attività di smaltimento dei rifiuti: essendo i dati pervenuti relativi al periodo precedente l'emanazione del «decreto Ronchi», chiede al professor Ganapini se l'ANPA disponga di dati più aggiornati.

Dopo aver auspicato controlli effettivi sui traffici illeciti di rifiuti, fa riferimento al quadro comunitario di sostegno chiedendo all'ANPA quali siano i suggerimenti per le imprese che si occupano della gestione dei rifiuti al fine di fruire di contributi e facilitazioni nella loro attività.

Il professor Walter GANAPINI risponde dettagliatamente, precisando in particolare che la documentazione sulle «navi a perdere» può essere richiesta agli organi giudiziari calabresi che si occupano della vicenda e che sono previste alcune iniziative da parte dell'ANPA, in particolare il 24 febbraio prossimo e nel successivo mese di giugno, per far conoscere i risultati del monitoraggio svolto presso i comuni in ordine alla gestione dei rifiuti.

La dottoressa Silvia CALAMANDREI fornisce ulteriori notizie sulla collaborazione dell'ANPA, il cui inizio risale a molti anni orsono, con le strutture comunitarie che si occupano del ciclo dei rifiuti, precisando che una corretta gestione di esso da parte delle imprese è sicuramente favorita dalla diffusione della certificazione ambientale EMAS.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e li congeda, invitandoli a far pervenire ogni integrazione possibile della documentazione fornita.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che domani sarà definito il calendario dei lavori per la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

IN SEDE PLENARIA

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1999

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Ministro per le pari opportunità, Laura BALBO.

Indagine conoscitiva su «Gli strumenti per le pari opportunità nel processo di riforma della pubblica amministrazione» – Audizione del Ministro per le pari opportunità, Laura BALBO

(Svolgimento dell'audizione ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del regolamento e conclusione)

(R033 004, B31^a, 0023^o) (R048 000, B31^o, 0001^o)

Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione relativa ai percorsi e alle tendenze evolutive delle politiche di pari opportunità nella pubblica amministrazione.

Il ministro Laura BALBO svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono i senatori Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS), Renzo GUBERT (UDR), Luciano MAGNALBÒ (AN), Giuseppe MAGGIORE (FI), il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U) e il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI.

Replica, infine, il ministro Laura BALBO.

Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1999

80^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per lo schema di decreto legislativo deferito:

alla 6^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla riscossione mediante ruolo (n. 380): osservazioni favorevoli con proposte.
(R139 b 00, C06^a, 0023°)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1999

29^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(3196) MARRI e TURINI. – *Trasferimento alla regione Toscana e valorizzazione della tenuta di San Rossore già Presidenza della Repubblica*

(3749) Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paissan e Brunale; Migliori ed altri; Pistelli: parere favorevole

(3506-B) Delegificazione e condificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni